

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

180° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 27
2 ^a - Giustizia	» 61
4 ^a - Difesa	» 64
7 ^a - Istruzione	» 67
10 ^a - Industria	» 78
11 ^a - Lavoro	» 81

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 87
Informazione e segreto di Stato	» 89

Sottocommissioni permanenti

12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	Pag. 90
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 91

CONVOCAZIONI	Pag. 92
--------------------	---------

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE**3ª (Affari esteri, emigrazione)****4ª (Difesa)**

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
BERTONI

Intervengono il presidente del Consiglio dei ministri Dini, i ministri degli affari esteri Agnelli e della difesa Corcione e i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Scammacca del Murgio e dell'Agnone e per la difesa Santoro e Silvestri.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R47ª, 0002ª)

In apertura di seduta, il **PRESIDENTE** comunica che da parte del senatore Di Benedetto è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo, ed avverte che, ove le Commissioni riunite aderiscano alla predetta richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni riunite si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla situazione in Bosnia e sulla partecipazione italiana alle iniziative europee e dell'ONU
(R046 003, R47ª, 0002ª)

Il presidente **BERTONI**, nel ricordare che la seduta odierna è stata convocata per ascoltare le comunicazioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri degli esteri e della difesa sulla situazione in Bosnia e sulla partecipazione italiana alle iniziative europee e dell'ONU, rivolge anche

a nome del presidente Migone e delle Commissioni riunite, un sentito ringraziamento ai rappresentanti del Governo, per la sensibile disponibilità manifestata verso il Parlamento che potrà oggi dibattere sull'impegno che l'Italia intende assumere in sede internazionale per la soluzione di una crisi che ha raggiunto proporzioni drammatiche e che coinvolge in profondità l'opinione pubblica del paese.

Nei giorni scorsi, il presidente Dini ha dichiarato che il Governo non avrebbe preso nessuna decisione operativa se non dopo aver raggiunto un orientamento in accordo col Parlamento.

Questa impostazione, puntualmente attuata con una riunione, come quella di oggi, che precede l'incontro di domani col vertice alleato di Londra, evidentemente presuppone la volontà dell'Italia di svolgere in Bosnia un ruolo più attivo di quello svolto finora. Le Commissioni riunite hanno inoltre la possibilità ed il dovere di esprimere al riguardo proprie valutazioni e di indicare le proprie preferenze nell'ambito delle molteplici opzioni astrattamente possibili, che il Governo vorrà illustrare. Naturalmente rimane affidata alla responsabilità del Governo la scelta della via concretamente praticabile, anche con riguardo ai risultati delle consultazioni con gli alleati. In questa sede i rappresentanti del Governo potranno anche chiarire se l'esclusione di alcune modalità di intervento trovi la propria giustificazione in un prudente apprezzamento del paventato pericolo di ritorsioni, o in dubbi circa le capacità di intervento delle Forze armate; quest'ultima questione richiede in ogni caso un atteggiamento maturo e responsabile verso i problemi delle Forze armate medesime.

Il presidente MIGONE nel convenire con le osservazioni del presidente Bertoni, sottolinea l'importanza dell'incontro odierno, nel quale il Governo si presenta davanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato per riferire sui propri orientamenti e per accogliere indicazioni e suggerimenti dal Parlamento, alla vigilia di un vertice di grande rilievo quale quello previsto per domani a Londra. Su questa riunione si concentra infatti l'attenzione dell'opinione pubblica e della comunità internazionale, nella consapevolezza che la crisi del bipolarismo ha posto in evidenza la centralità del concetto di sicurezza collettiva e delle iniziative che vanno intraprese per garantirla, anche attraverso l'adozione di misure di polizia internazionale. Tali temi sono stati affrontati anche nel corso della riunione dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei paesi dell'Unione europea che, nella giornata di ieri, a Madrid, ha concluso i propri lavori con un comunicato nel quale è stata espressa dal Presidente della Commissione affari esteri del Congresso dei deputati della Spagna, nella sua qualità di presidente della riunione, la profonda preoccupazione per la situazione della Bosnia Erzegovina e la speranza che il vertice di Londra riesca a determinare effettive misure per bloccare l'offensiva dei serbi bosniaci contro le zone protette dalle forze dell'ONU per raggiungere il cessate il fuoco e creare le circostanze in cui sarà possibile negoziare e concludere una posizione politica.

Ha quindi la parola il Presidente DINI, il quale pronuncia il seguente discorso:

«Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la crisi della ex Jugoslavia - con i suoi effetti destabilizzanti sul terreno politico e le sue tragi-

che ricadute sul piano umanitario - ha costituito a partire dall'estate del 1991 il primo drammatico banco di prova della capacità di gestione delle crisi del dopo Guerra fredda da parte della comunità internazionale.

Senza metafore o perifrasi, va detto che il bilancio di tale esperienza è, a dir poco, fallimentare. Il fallimento investe tutti protagonisti - locali ed esterni, Stati e Organizzazioni internazionali - di una crisi che ha colto la comunità internazionale vistosamente impreparata a gestire la transizione democratica della Jugoslavia nella fase iniziale e ad impedire un conflitto di inaudita violenza, in Bosnia-Erzegovina ma anche in Croazia, a partire dall'implosione della Federazione jugoslava.

Tale impreparazione della comunità internazionale è tanto più sorprendente e per taluni versi colpevole, in quanto, al di là di una vera o presunta propensione atavica dei soggetti locali allo scontro cruento, i precedenti più recenti della Seconda Guerra Mondiale e la fragile impalcatura multi-etnica della Jugoslavia titoista avrebbero dovuto costituire un monito contro la tentazione di soluzioni semplicistiche, di assetti istituzionali e territoriali precari, di condanne verbali, di affidamenti irrealizzabili.

Non è mia intenzione ripercorrere il drammatico itinerario della crisi. I Ministri degli affari esteri e della difesa svilupperanno gli aspetti descrittivi e propositivi connessi alle varie opzioni diplomatiche e militari dall'esplosione del conflitto in Bosnia-Erzegovina nell'aprile del 1992 a oggi. La stagione dei temporeggiamenti è esaurita. Urgono decisioni urgenti a partire dalla riunione di Londra di domani venerdì 21 ed il Governo intende pertanto sollecitare dal Parlamento una linea di condotta e opzioni concrete da rappresentare in quella e in altre sedi internazionali nei prossimi giorni.

Mi limiterò pertanto a offrire agli onorevoli senatori e al successivo dibattito talune puntuali osservazioni e riflessioni ricavate dall'analisi di una esperienza nella quale sono confluiti tutti i fattori negativi della peggiore eredità di conflittualità balcanica ma anche le incertezze e le ambiguità di una nuova architettura di sicurezza europea che stenta a trovare un sufficiente e accettabile livello di credibilità e di efficacia.

Non è possibile escludere che tali incertezze e ambiguità, frutto di radicati antagonismi geo-politici e diplomatici, abbiano alimentato la tragica tentazione dei serbi di risolvere le contraddizioni del mosaico etnico-territoriale attraverso la forza e la superiorità militare, inducendoli a credere che ciò accordasse loro una impunità politica a buon mercato.

Non è possibile neanche escludere che le stesse incertezze e ambiguità abbiano alimentato nelle autorità di Sarajevo - così come in quelle di Zagabria - l'illusione di una massiccia mobilitazione internazionale a sostegno di formule che non tenessero sufficientemente conto del cumulo di diffidenze soggettive e di complesse realtà oggettive che ha accompagnato la disintegrazione della Jugoslavia e le ripercussioni di quest'ultima sulla realtà multi-etnica di quella Jugoslavia miniaturizzata che è la Bosnia-Erzegovina.

Le pesanti e indiscutibili responsabilità dei serbo-bosniaci, rese possibili dalla collusione stabilita con ambienti della Federazione serbo-montenegrina almeno fino a una certa fase della crisi, nulla tolgono a tale realtà e alla spirale, apparentemente inarrestabile, di violenza cul-

minata nel dramma delle "enclaves" lungo la Drina di Srebrenica, Zepa e Gorazde.

L'Unione Europea, dopo l'iniziale successo conseguito nell'estate del 1991 con il disimpegno militare in Slovenia, ha visto mortificare la propria embrionale politica estera e di sicurezza comune (PESC), varata a Maastricht nel dicembre 1991, nel dramma di Vukovar in Croazia e più tardi in Bosnia-Erzegovina. La stessa adesione, a titolo nazionale, di Francia, Gran Bretagna e Germania nel marzo 1994 al cosiddetto Gruppo di contatto (comprendente anche Stati Uniti e Russia) ha in qualche modo indebolito la dimensione comune dell'Unione Europea, rilanciando un approccio basato su considerazioni e interessi specifici e talora unilaterali.

Si è dovuto prendere atto del ruolo sostanzialmente insignificante della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa (CSCE) e del suo sistema di principi e di regole, rivelatosi inefficace e astratto di fronte a un conflitto impostato essenzialmente sulla violenza fisica e morale nonché sulla manipolazione delle opinioni pubbliche.

Dal canto loro le Nazioni Unite, pur avendo registrato nel gennaio 1992 un parziale e temporaneo risultato con la stabilizzazione, sia pur precaria, della situazione nelle Krajine croate, hanno messo in atto uno sforzo enorme e inedito - in uomini, mezzi e risorse - prevalentemente orientato, sulla base di dosaggi ed equilibri espressi dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, più all'intervento umanitario che al contenimento della violenza e alla reazione armata nei confronti dei belligeranti. Va premesso che sarebbe ingeneroso ignorare l'importanza dello sforzo dell'UNPROFOR soprattutto nella fattispecie della protezione dei convogli che hanno assicurato l'alimentazione delle popolazioni civili e altre forme di sollievo nel campo sanitario e umanitario. Al riguardo vale la pena di ricordare il ponte aereo Falconara-Sarajevo, in funzione da circa due anni, che ha costituito una tangibile forma di sostegno dell'Italia all'azione umanitaria dell'UNPROFOR e dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Alle carenze oggettive del ruolo delle Nazioni Unite sul terreno, per effetto di un mandato debole che necessariamente rispecchiava il minimo comune denominatore tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, si è tentato di ovviare a partire dall'autunno 1993 con una collaborazione tra la stessa UNPROFOR e la NATO.

Si è così aperta una originale, quanto deludente, esperienza centrata sulle operazioni *Deny Flight* nonché sugli *Air strikes* e sul *Close air support* per la protezione delle cosiddette *safe areas*. Queste operazioni, prevalentemente aeree, sono state condotte a partire dall'indispensabile piattaforma, operativa e logistica, delle basi situate sul territorio italiano con una mobilitazione senza precedenti del nostro sistema di difesa negli ultimi 24 mesi. Purtroppo è a tutti noto, come a partire da un certo momento l'UNPROFOR si è trasformata viceversa in autentico «ostaggio» dei belligeranti fino ai recenti episodi, inaccettabili e criminosi, della detenzione dei caschi blu da parte delle forze serbo-bosniache. In proposito va anche ricordato l'alto tributo di vite che i belligeranti avevano inflitto alla stessa UNPROFOR, cui anche in questa occasione è doveroso rivolgere un rispettoso riconoscimento.

In queste condizioni - e nelle more della stagnazione del negoziato politico, cui va la naturale propensione della comunità internazionale ri-

badita al vertice di Halifax e al Consiglio Europeo di Cannes attraverso il conferimento del mandato al mediatore svedese Carl Bildt – il difficile dilemma dell'UNPROFOR è stato attentamente valutato dai Governi dei maggiori Paesi secondo una duplice e contrapposta opzione: quella del ritiro ovvero quella della rafforzamento con l'intenzione di trasformarla da forza di intervento umanitario in autentica forza di mantenimento della pace (ossia di *Peace keeping*) fino a possibili risvolti in termini di attuazione della pace stessa (ossia di *Peace enforcement*).

L'opzione del ritiro è affidata a una avanzata pianificazione in sede NATO per una operazione assai impegnativa e complessa la cui descrizione e valutazione sarà sviluppata tra breve dal ministro Corcione. Mi limiterò a ricordare che essa comporterebbe per l'Italia un massiccio sforzo operativo – con l'impiego di unità navali e reparti aerei – nonché sul terreno logistico, organizzativo e della sicurezza, per il cui espletamento il Governo conta di sollecitare l'autorizzazione del Parlamento. Sull'ipotesi dell'estrema misura del ritiro dell'UNPROFOR grava, come è noto, la pesante ipoteca della prevedibile esplosione di conflittualità totale con le sue ancor più drammatiche ripercussioni sulle condizioni delle popolazioni civili.

La contrapposta opzione del rafforzamento dell'UNPROFOR s'intreccia ai compiti della nuova Forza di reazione rapida creata nelle settimane scorse da francesi, britannici ed olandesi, con un contributo aereo della Germania e con l'approvazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Sono note le discrepanze emerse negli ultimi giorni tra i Paesi partecipanti circa la proiezione operativa della Forza di reazione rapida. Sono note altresì le pressioni esercitate da parte franco-britannica sull'Amministrazione americana affinché questa offra un concorso militare alla Forza di reazione rapida (peraltro vivamente osteggiato dal Congresso), mentre non può essere sottovalutata la forte opposizione russa – manifestata con accenti particolarmente aspri dal ministro degli esteri Kozyrev e da quello della difesa Gracev – a qualsiasi ipotesi di intervento militare, giudicata a Mosca foriera di un più ampio conflitto nei Balcani con imprevedibili coinvolgimenti internazionali. È una ennesima conferma delle difficoltà, già tante volte sperimentate, nell'armonizzare le posizioni dei diversi Governi con un dosaggio appropriato tra opzioni militari, imperativi umanitari e prospettive diplomatico-negoziali. La riunione di venerdì 21 a Londra, cui i Paesi membri del Gruppo di contatto hanno invitato l'Italia riconoscendone la provata crucialità strategica e operativa, si apre pertanto in tali obiettive condizioni. Essa dovrà affrontare e possibilmente sciogliere tali nodi con un approccio di fermezza non disgiunto da un ventaglio di opzioni opportunamente graduate.

Non si può esitare a riconoscere nel vigoroso rilancio del negoziato politico – segnatamente attraverso un dialogo pressante e accorto con Belgrado – l'unica strada per raggiungere un equo, e soprattutto durevole, assetto territoriale e istituzionale in Bosnia-Erzegovina (così come è stato nella Krajina croata). Al vertice di Halifax fu infatti riconosciuta la centralità della posizione di Milosevic e, a tal fine, fu richiesto con particolare insistenza al Presidente Eltsin di esercitare su quest'ultimo adeguate pressioni.

Sulle prospettive negoziali lascio al ministro Agnelli l'illustrazione dei compiti che l'Unione Europea il 17 luglio ha affidato al mediatore Carl Bildt.

È intendimento del Governo di presentarsi all'incontro di Londra per concordare tutte le possibili iniziative volte a rafforzare l'UNPROFOR sul terreno, potenziandone la capacità di svolgere la sua missione umanitaria e di protezione e promuovendo quindi le condizioni per addivenire a una soluzione negoziata del conflitto.

In questo quadro l'Italia manifesterà la massima disponibilità a contribuire ancora una volta, per la parte che le compete e secondo le esigenze di supporti operativi e di mezzi, allo sforzo collettivo che verrà definito per porre fine a una situazione insostenibile, escludendo iniziative unilaterali.

A tal fine il Governo si attende di poter contare sul sostegno degli onorevoli Senatori e sulle concrete indicazioni, compatibili con il quadro internazionale sopra tratteggiato, che scaturiranno dalla discussione odierna».

Il ministro degli affari esteri AGNELLI pronuncia il seguente discorso:

«Signori Presidenti, onorevoli senatori, il Presidente del Consiglio si è fatto interprete dello sdegno suscitato nella nostra opinione pubblica dalla caduta di Srebrenica di fronte all'avanzare delle forze serbo-bosniache, e da quanto sta avvenendo nell'enclave di Zepa e dalla prospettiva che anche Gorazde e la stessa Sarajevo vengano investite da un'offensiva militare in aperta violazione del loro *status* di "aree protette".

Nella mia veste di Ministro degli esteri mi accingo a fare il punto del quadro politico-diplomatico della crisi bosniaca. Il Governo desidera acquisire gli orientamenti del Parlamento nazionale in vista della riunione di emergenza che si terrà a Londra domani 21 luglio, a cui l'Italia è stata invitata a partecipare e dove sarà rappresentata dai Ministri degli esteri e della difesa.

Questo invito è un riconoscimento del ruolo essenziale del nostro Paese nella gestione di questa crisi e della importanza cruciale del suo contributo.

Perché si è giunti a questo punto? Poteva la Comunità internazionale fare qualcosa di più o di diverso per evitarlo? Possiamo ora incidere sulla situazione per rovesciarne i dati di fatto e in che modo? Deve il negoziato rimanere il punto centrale della nostra strategia? Come rispondere ad una emergenza umanitaria di così vaste dimensioni?

Tali sono i quesiti che gli italiani si pongono e che abbiamo il dovere di affrontare assieme ai nostri *partners* dell'Europa, ai nostri alleati atlantici e a quanti sono direttamente interessati alla soluzione della crisi nella ex Jugoslavia.

Ricordo che i caschi blu giunsero in Bosnia nel maggio 1992 - dopo essere già stati posizionati in Croazia nel gennaio 1992 - sulla base del consenso accordato da tutte le parti bosniache e con una missione di *peace-keeping* intesa essenzialmente ad assistere le popolazioni civili sul piano umanitario e a sostenere il processo di negoziato per una riconciliazione interetnica, in un'ottica di pace e convivenza civile. La Conferenza di Londra decise all'epoca per una massiccia presenza, gradualmente aumentata fino ad oltre 40.000 unità, dispiegate su tutto il territorio bosniaco in modo diffuso e direi frastagliato, trattandosi di una situazione che sulla mappa etnica si presentava come estremamente diso-

mogenea. Queste modalità di spiegamento avrebbero costituito nei mesi a venire, con l'intensificarsi della conflittualità armata delle parti, la principale ragione della vulnerabilità dei caschi blu.

La diplomazia internazionale si mise nel frattempo all'opera e, fin dal 1991, concepì una serie di piani di pace, dal Piano Carrington, al Piano Vance-Owen, al Piano Owen-Stoltenberg, al Piano del Gruppo di Contatto del luglio 1994, piani di pace variamente congegnati ma sempre intesi a salvaguardare la unitarietà della ex Repubblica jugoslava di Bosnia-Erzegovina, che nel frattempo, nell'aprile 1992, veniva riconosciuta internazionalmente entro i precedenti confini "amministrativi". È stata, quella della Comunità internazionale, una scelta di alto significato, conforme ai canoni delle nostre democrazie che credono nella convivenza multi-etnica, e certamente intesa a contrastare segnali che già giungevano dal terreno, ove la componente serba si dissociava dal Governo di Sarajevo e sceglieva la via dell'opposizione armata per affermare una propria autonomia territoriale.

La situazione è degenerata nei mesi in una vera e propria guerra civile, di cui sono noti atroci e crimini ai danni di popolazioni inermi, colpevoli solo di abitare territori o città che le varie *leaderships* hanno designato come appartenenti ad altra etnia.

Nel contesto, i caschi blu, con encomiabile dedizione, hanno mantenuto la loro presenza, sempre più condizionata però dall'esigenza di rimanere imparziali, con l'unico obiettivo di adempiere al proprio mandato, e cioè assicurare il flusso degli aiuti umanitari e il sostegno al negoziato.

A fronte dell'inasprirsi del confronto armato e della sequenza dei piani di pace via via falliti, le Nazioni Unite hanno cercato progressivamente di dotarsi di strumenti maggiormente intesi a rafforzare la propria capacità d'azione e quantomeno a contenere i livelli di conflittualità: ricorrendo alla NATO, furono varate le Risoluzioni sul "divieto di sorvolo" del territorio bosniaco, poi sul "supporto aereo ravvicinato" onde intervenire in caso di attacchi al personale UNPROFOR, e infine sulle "aree protette", allorché le offensive serbe stavano travolgendo interi centri abitati da popolazioni mussulmane.

A seguito della "crisi degli ostaggi" in giugno, la risposta collettiva è stata di nuovo un tentativo di rafforzare la capacità di azione e reazione delle Nazioni Unite sul terreno, con il progetto di costituire una Forza di Rapido Intervento, approvata dalla Risoluzione 998. Questa forza, nella decisione delle Nazioni Unite, opera anch'essa sotto il mandato di *peace-keeping* dell'UNPROFOR, pur essendone strutturalmente distinta, e risponde all'autorità del Consiglio di sicurezza. Essa non ha certo mutato gli obiettivi fondamentali della presenza internazionale in Bosnia, ma anzi, come ha opportunamente sottolineato il Presidente del Consiglio, ne ha riaffermato la validità: il Consiglio di sicurezza, così come l'Europa, hanno infatti ribadito la complementarità anche di questo strumento, come già dei precedenti, rispetto al processo negoziale, e dunque la assoluta necessità di rilanciare il negoziato.

Su questo punto, concettualmente centrale all'intero esercizio delle Nazioni Unite nei Balcani, vorrei attirare l'attenzione del Parlamento ai fini delle nostre determinazioni future.

Dobbiamo infatti decidere, assieme ai nostri *partners* ed alleati, come utilizzare al meglio la presenza delle Nazioni Unite ed i suoi stru-

menti, come massimizzare il nostro impegno, e come farlo in coerenza con le premesse e gli obiettivi che lo ispirano e sostengono. Ci sembra in ogni caso che la permanenza dei caschi blu in Bosnia rimanga un presupposto indispensabile per l'azione internazionale, ancorchè ne possa essere considerato un riposizionamento ai fini di diminuirne la vulnerabilità e accrescerne l'efficacia operativa, obiettivamente erosa dagli eventi.

Dobbiamo individuare con chiarezza gli obiettivi che ci proponiamo, che non possono essere generici o irrealistici, ma accuratamente mirati a specifiche iniziative che da un lato possano costituire un sollievo umanitario per le popolazioni e dall'altro restino nella logica del negoziato perchè non si può essere soluzione militare.

Bisogna evitare, al riguardo, un'impostazione talvolta alimentata strumentalmente e che può dar luogo ad equivoci pericolosi. Non dobbiamo accettare una contrapposizione concettuale tra approccio negoziale e strumento militare. Del resto anche quei paesi che si fanno promotori più attivi dell'impiego dello strumento armato sono coscienti che esso può e deve servire in primo luogo a sostenere il processo negoziale da un lato e l'assistenza umanitaria dall'altra.

In questa luce, il Consiglio Affari Generale del 17 luglio a Bruxelles ha ribadito totale appoggio al mediatore europeo della Conferenza di Ginevra, Bildt - la cui azione noi sosteniamo e ci proponiamo anche concretamente di coadiuvare - e lo ha incaricato di contattare tutte le parti in causa, dando assoluta priorità al reperimento di una soluzione per via di trattativa. Come ha richiamato il presidente Dini, vi è unanimità in Europa nel ritenere che, qualsiasi azione la Comunità internazionale si determinasse a condurre anche avvalendosi della Forza di Rapido Intervento, essa dovrà essere funzionale al negoziato e sostenerne il necessario tragitto.

Il ruolo dell'Europa nella crisi bosniaca e, più in generale, per assicurare la stabilità dell'area della ex Jugoslavia, deve essere centrale. Purtroppo, abbiamo sinora toccato con mano le carenze della politica estera e di sicurezza comune. Ciò conferma la validità del disegno del Governo di porre il rafforzamento della PESC come priorità della Presidenza italiana nel processo di revisione di Maastricht.

La nostra condanna delle atrocità perpetrate dalle soldatesche serbo-bosniache è totale, e l'ostinazione di Pale a resistere alla logica negoziale e al richiamo ai doveri umanitari merita ogni azione di intervento. Nondimeno, pur consapevoli degli intrecci tra Pale e Belgrado, ci incombe l'obbligo di usare in ogni possibile maniera la leva belgradese, responsabilizzando Milosevic ad esercitare idonee pressioni sui serbo bosniaci.

La nostra opinione, confortata anche da ultimo da quella che abbiamo potuto cogliere nella relazione di Bildt al Consiglio Affari Generali del 17, rimane quella che Belgrado riveste un ruolo centrale nella crisi e che su di essa si debba puntare per poter incidere sulla condotta dei serbo-bosniaci. Il Presidente del Consiglio ha appena ricordato le conclusioni del vertice di Halifax, tra cui la presa di coscienza della importanza della posizione di Milosevic ai fini di una strategia di pacificazione.

Ma ritengo che la nostra attenzione debba anzitutto rivolgersi agli aspetti umanitari, così drammaticamente evidenziati dai media in que-

sta fase della crisi: decine di migliaia di persone sono in fuga dalle enclaves e occorre con grande urgenza organizzare per loro condizioni minime di alloggio e di sopravvivenza. Con il concorso dell'Aeronautica Militare, la Farnesina ha deciso di organizzare un ponte aereo tra il deposito di Pisa del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite e la base logistica della cooperazione italiana a Spalato. La nostra assistenza umanitaria verrà distribuita secondo canoni rigorosi che tengano conto delle necessità delle popolazioni indipendentemente dalla comunità etnica di appartenenza. Lancieremo un appello sia agli altri Paesi che alle organizzazioni umanitarie ed ai privati affinché si uniscano a questa massiccia operazione umanitaria.

Nella sfera umanitaria, terremo altresì in conto, per le nostre iniziative, delle determinazioni del Consiglio Affari Generali a Bruxelles che il 17 scorso ha chiaramente individuato nella possibilità di libero accesso alla città di Sarajevo uno degli obiettivi da perseguire con urgenza. Voglio nel contesto menzionare che gli aiuti italiani per i rifugiati di Srebrenica sono arrivati per primi, già nei giorni scorsi, iniziativa per la quale il Ministro degli esteri bosniaco Sacirbey ha voluto esprimerci il proprio apprezzamento. È del resto prevista una sua visita a Roma nei prossimi giorni, che ci consentirà di ulteriormente approfondire non solo la cooperazione umanitaria ma tutti gli altri aspetti della situazione in Bosnia, inclusa la componente negoziale. L'impegno umanitario dell'Italia è stato peraltro ingente ed assiduo in tutti questi anni: siamo tra i massimi paesi donatori, assieme ai grandi paesi europei. Voglio ricordare che negli ultimi quindici mesi abbiamo organizzato ben 200 convogli solo sul piano bilaterale, senza contare il contributo che abbiamo continuato a fornire agli organismi umanitari internazionali. Ulteriori iniziative sono allo studio con carattere di urgenza.

Venendo al ruolo specifico dell'Italia nella gestione della crisi, talvolta sembra che si voglia sottovalutare che il nostro paese è già tra quelli maggiormente coinvolti e più esposti sotto il profilo del contributo strategico, finanziario, di supporto concreto all'azione dell'ONU e della NATO. Siamo del resto consapevoli del fatto che la contiguità geografica e strategica configura per il nostro coinvolgimento una necessità obiettiva. Non dobbiamo dimenticare che è grazie alla disponibilità delle nostre basi aeree e navali che le operazioni ONU in Bosnia sono possibili. Nè deve sfuggirci che la nostra assistenza ha ora consentito anche alla Germania di posizionare, a Piacenza, i Tornado e gli altri velivoli da trasporto messi a disposizione per eventuali azioni in Bosnia, in aggiunta all'ospedale da campo e all'unità sanitaria collocata a Spalato.

Domani, a Londra, confronteremo con gli alleati i punti di vista su come procedere e come eventualmente perseguire, anche con mezzi militari, gli obiettivi della pacificazione e del sostegno umanitario. Grande incertezza e disparità di vedute dominano per ora le riflessioni anche dei paesi già presenti sul terreno. È ingiusta, quindi, l'accusa al Governo italiano di tergiversare nelle scelte.

A Londra l'Italia si riserva di illustrare ai *partners* un suo approccio coerente alla crisi bosniaca, che parta dalla realtà degli ultimi giorni che ha coinvolto due delle sei «aree protette»: Srebrenica e Zepa. Non possiamo non tener conto di questi eventi ma nemmeno rassegnarci alla mera accettazione che anche Gorazde e un domani magari la stessa Sa-

rajevo, capitale della Bosnia, seguano la stessa sorte. Dobbiamo altresì tener conto che da mesi si combatte a Bihac, e che intorno a Tuzla si registrano vaste operazioni militari. La strategia politico-diplomatica dovrebbe tracciare una linea al di là della quale la Comunità internazionale non consentirà ulteriori sopraffazioni. Il negoziato dovrebbe acquistare rinnovato vigore da questa posizione di maggiore fermezza, che dovrebbe oltre tutto risultare, proprio per la sua portata dissuasiva, in un arresto dell'aggressione, e quindi delle ostilità. Tra tutti i piani di pace che si sono susseguiti in questi anni, ve ne sono taluni che sono stati recepiti favorevolmente da tutte e tre le parti e che si sono poi arenati proprio per mancanza di una adeguata incisività nel portarli avanti, dando l'impressione ai diversi protagonisti di potere conquistare posizioni più vantaggiose.

Sarà dunque essenziale che da Londra emergano direttrici di azione univoche. In esse, il nostro paese si inserirà, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità internazionali che non debbono uscire appannati, ma tenendo realisticamente conto dei nostri mezzi e degli obiettivi concretamente perseguibili in una realtà difficile come quella bosniaca. Il Presidente del Consiglio ha molto chiaramente delineato il nostro possibile contributo. Dobbiamo essere disponibili a mantenere, e se necessario rafforzare, il nostro concorso, in termini di sostegno operativo e disponibilità di mezzi, adeguandolo all'evolversi degli scenari in presenza, anche in relazione eventualmente alla Forza di Rapido Intervento, previa consultazione con i nostri alleati. Le valutazioni del Parlamento saranno preziose al riguardo.

Dobbiamo agire con prontezza e insieme ponderandone attentamente tutte le implicazioni. Non dobbiamo dimenticare che agli inizi di questa crisi lo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite, Boutros-Ghali, ci notificò le sue riserve circa una partecipazione diretta sul terreno bosniaco di unità militari italiane, sulla base della specificità di paese che ha dei trascorsi storici di guerra nell'area dei Balcani. Non possiamo sottovalutare al riguardo il segnale di preoccupato allarme da ultimo inviato da Belgrado - si badi bene, non direttamente parte in causa, ma certo protagonista della crisi jugoslava e bosniaca in particolare - a Boutros-Ghali, in relazione alla decisione tedesca di fiancheggiare le forze dell'ONU, con un richiamo all'inopportunità del coinvolgimento di un paese con precedenti bellici nell'area. Sono, queste, considerazioni che è doveroso tenere nel massimo conto.

Queste linee di azione, fermo sostegno al negoziato, aumento dell'assistenza umanitaria, eventuale rafforzato appoggio alla Forza di Rapido Intervento per obiettivi specifici che non snaturino ma anzi confermino l'impegno di pacificazione delle Nazioni Unite, costituiscono elementi di uno stesso pacchetto, strettamente connessi tra di loro, e che potranno marcare il rilancio della politica italiana nell'area, alla luce delle circostanze determinate da questi ultimi drammatici episodi. Desidero sottolineare che estrapolare l'uno o l'altro di questi elementi da un contesto di insieme potrebbe significare intraprendere azioni solo apparentemente produttive, e che rivelerebbero in breve tempo tutti i loro limiti. La nostra azione in Bosnia non dovrà avere carattere di avventura ma di meditato concorso all'azione internazionale.

Su queste linee, il Governo chiede che il Parlamento si pronunci ed esprima il suo sostegno, ed intende in tal caso convogliarne i contenuti alla riunione di domani a Londra».

Il ministro della difesa CORCIONE pronuncia il seguente discorso:

«Signori Presidenti, onorevoli senatori, sulla situazione generale in Bosnia e sulle prospettive di sviluppo del quadro diplomatico hanno già ampiamente riferito il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli affari esteri.

Io vorrei quindi soffermarmi sugli aspetti prettamente militari.

Vorrei innanzitutto osservare, riallacciandomi a quanto precedentemente accennato dal ministro Agnelli, come l'assenza di forze militari italiane sul terreno in Bosnia non sia indice di una *policy* di non impegno del Governo, bensì la conseguenza delle riserve espresse dal Segretario Generale Boutros-Ghali sulla base di una consolidata politica dell'ONU di non partecipazione ad operazioni di *peacekeeping* da parte di forze di Paesi confinanti o con trascorsi storici nell'area.

Sono motivi che hanno un loro preciso fondamento che non può essere dimenticato a cuor leggero.

Certamente non l'ha dimenticato la Germania cui, come a noi, si applica questa "causa di esclusione" e che ora, nel decidere di intervenire ha essenzialmente optato per un concorso con velivoli alle operazioni aeree della NATO, in sostegno alla Forza di reazione rapida multinazionale, approvata dalla Risoluzione 998 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 16 giugno scorso.

Poichè l'ipotesi di una nostra eventuale presenza sul terreno, nel quadro dell'ONU, presupporrebbe l'assenso di tutte le parti in causa, questi motivi storici, continuano a rivestire una valenza assai rilevante, confermata anche, io credo, oltre che dagli elementi ricordati dal ministro Agnelli, anche dall'abbattimento, forse non casuale, circa tre anni fa, di un nostro elicottero impegnato nella missione di monitoraggio dell'Unione Europea e successivamente di un nostro velivolo da trasporto G-222 durante il ponte aereo umanitario su Sarajevo.

Questi motivi, a mio avviso, porrebbero quindi una eventuale presenza militare italiana sul terreno, in posizione più esposta e di maggior rischio rispetto a quelle dei nostri alleati.

In questo quadro, per comprendere bene quale sia oggi dal punto di vista militare la situazione sul terreno e cosa si possa fare al riguardo è indispensabile ripercorrere in un rapido "excursus" come si sia arrivati a questo punto.

L'intervento militare dell'ONU in Bosnia si è originato come azione di mantenimento della pace, con scopi e finalità ben precise, mirate a sostenere il processo negoziale, ad evitare allargamenti del conflitto, a facilitare e preservare localmente la cessazione delle ostilità o quanto meno a contenere e ridurre il livello di violenza ed a fornire aiuti umanitari alle popolazioni civili.

È evidente come la natura stessa dell'intervento dell'ONU, un intervento di *peacekeeping* caratterizzato dalla presenza di forze dotate essenzialmente di armamento leggero per autodifesa e disperse sul terreno in tutto il teatro bosniaco, con compiti di osservazione, di interposizione, di mediazione e di tipo umanitario, richiedesse un sostanziale consenso e cooperazione sia locale che a più alto livello tra le parti in lotta, condizioni queste che solo sporadicamente e per brevi periodi si sono concretizzate sul campo.

Le forze di UNPROFOR si sono quindi progressivamente trovate, nell'ambito di un mandato dell'ONU di mantenimento della pace, ad

operare in una condizione estremamente difficile nella quale non vi era una situazione di pace da mantenere e rafforzare, bensì un conflitto locale e generale, a volte strisciante, più spesso violento, ma mai spento.

L'azione delle forze ONU sul terreno veniva anche sostenuta, sul piano militare, attraverso l'imposizione dell'embargo totale di armi verso i Paesi della ex Jugoslavia, e la proibizione dell'uso dell'arma aerea da parte delle fazioni in lotta.

Entrambi questi compiti venivano assolti, su richiesta dell'ONU, dalla NATO (in cooperazione con la UEO per la parte navale) mediante l'esecuzione dell'operazione aerea "*deny flight*" sui cieli della Bosnia e Croazia e di quella marittima "*sharp guard*", in Adriatico.

Sul terreno, inoltre, al fine di proteggere per quanto possibile le popolazioni civili dalla violenza degli scontri e dalle tragedie della «pulizia etnica» venivano istituite sei aree protette dall'ONU, a Sarajevo, Tuzla, Bihac, Gorazde, Zepa e Srebrenica.

Tra queste aree protette particolarmente difficile era la posizione delle ultime tre, le cosiddette "*enclaves orientali*", in quanto piccole isole densamente popolate da musulmani-bosniaci in un mare di territorio saldamente controllato dai serbo-bosniaci, nonché quella di Sarajevo, capitale contesa dello Stato bosniaco, divisa in due tra le parti in lotta ed esposta al fuoco delle artiglierie serbo-bosniache che dominano le alture circostanti la città.

Che la protezione delle *safe areas* istituite dall'ONU ed in particolare delle "*enclaves orientali*", fosse sul piano militare estremamente difficile, salvo una assai più ampio ricorso alla forza militare, reso peraltro difficile da esigenze di sostegno logistico, era noto ma si confidava sul processo negoziale e sul valore deterrente della presenza dei Caschi Blu dell'ONU.

Purtroppo la situazione si è andata drammaticamente deteriorando nel corso dei primi mesi del '95, al punto da rendere indispensabile un riesame della situazione militare.

Nel corso di un incontro tra i capi militari dei Paesi alleati più direttamente coinvolti nelle crisi, tenutosi nel maggio scorso in Olanda, cui ha anche partecipato il Capo di Stato Maggiore della Difesa italiana, si sono esaminate le possibili opzioni militari per evitare il fallimento della missione ONU.

Innanzitutto fu unanimemente esclusa la rimozione dell'embargo delle armi, come da talune parti si andava ventilando, perchè ciò avrebbe inevitabilmente condotto al ritiro totale delle forze dell'ONU. Ipotesi, questa, che si voleva ad ogni costo evitare, consapevoli dell'importanza della presenza di UNPROFOR in Bosnia e del ruolo essenziale svolto da tali forze, pur in condizioni così difficili, per contenere il livello di violenza, dare tempo al processo negoziale di svilupparsi ed alleviare le sofferenze della popolazione civile.

Fu anche esclusa una qualsiasi ipotesi di imposizione della pace con la forza.

Una tale opzione, oltre all'ovvia necessità d'una non facile nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU in tal senso, avrebbe richiesto un intervento massiccio di forze militari dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di uomini.

A parte gli elevatissimi costi umani di un'operazione di imposizione della pace in Bosnia, una volta che tale risultato fosse stato raggiunto, si

sarebbe poi reso necessario lo stazionamento a tempo indeterminato delle forze sul terreno per garantire il mantenimento della pace così conseguita. Una vera e propria occupazione militare da parte della Comunità internazionale, manifestamente impossibile.

Conseguentemente fu valutata perseguibile solo una terza opzione, quella di permanere in Bosnia cercando di aumentare l'efficacia e la sicurezza del dispositivo delle Nazioni Unite nel teatro, mediante il raggruppamento delle forze fino ad allora molto disperse sul terreno, anche in nuclei di piccole unità, particolarmente esposti alle azioni e alle ritorsioni delle parti in lotta.

Fu altresì avvertita l'importanza di restituire libertà di azione e di movimento alle forze ONU per consentire loro di espletare la missione di assistenza alla popolazione civile, l'esigenza di rinforzare la presenza ONU a Sarajevo, assicurando l'agibilità del suo aeroporto e la necessità di poter garantire su base continuativa via terra e subordinatamente via aerea i rifornimenti alla capitale e alle "enclaves orientali" dove la situazione si era fatta critica.

Sul piano strettamente militare si era perfettamente consapevoli della posizione particolarmente esposta di Srebrenica, Zepa e Gorazde e della difficoltà di proteggere e di rifornire sia le popolazioni civili ivi residenti sia le aliquote delle forze ONU rischierate, ma si continuava a fare affidamento sul valore deterrente delle forze ONU, nella speranza che la loro presenza nelle *enclaves*, benché militarmente fragile, avrebbe consentito di guadagnare tempo al processo negoziale.

È nel contesto di tale linea d'azione strategica mirata al rafforzamento di UNPROFOR attraverso un suo raggruppamento su posizioni più protette nella Bosnia centrale, pur senza abbandonare le *enclaves*, ed alla riacquisizione di una libertà d'azione e di movimento, che si inquadra la costituzione della Forza di reazione rapida, annunciata nella riunione di Parigi dei Ministri della Difesa del 3 giugno e poi recepita dal Consiglio di Sicurezza.

A tale forza sul terreno, doveva accompagnarsi un utilizzo più incisivo della forza aerea della NATO, certamente condizionato nella sua efficacia dalla vulnerabilità delle forze ONU sul terreno e dalle incertezze e dai ritardi di intervento connessi anche con la problematica della cosiddetta doppia chiave, ossia dell'esistenza di due centri decisionali distinti, la NATO e l'ONU, per l'utilizzo delle forze aeree a supporto di UNPROFOR. Tale limitazione nell'uso della forza aerea nello scenario bosniaco si è poi esasperata a seguito dell'episodio degli attacchi aerei eseguiti a fine maggio dalla NATO contro obiettivi militari intorno a Pale ed alla conseguente presa in ostaggio di centinaia di caschi-blu da parte dei serbo-bosniaci.

Tuttavia, pur con i suoi limiti, la copertura aerea ed il sostegno aerotattico ravvicinato alle forze dispiegate sul terreno, quando possibile per ragioni di sicurezza, rimane un elemento essenziale ed un punto di forza del dispositivo ONU e NATO.

In questo senso l'importanza del sostegno aereo alla Forza di reazione rapida trova conferma nella decisione tedesca di mettere a disposizione velivoli aerotattici per detta forza e dalle richieste avanzate dagli inglesi e dai francesi agli americani, per un sostegno dall'aria alle forze di reazione schierate sul terreno.

Certo la Forza di reazione rapida non ha lo scopo di combattere una guerra in Bosnia, bensì quello di fornire maggiore capacità di difesa

e d'azione alle forze dell'ONU nell'assolvere la propria missione, incluse, per quanto possibile, la protezione delle *safe areas* ed il rifornimento e l'assistenza alle popolazioni civili.

Purtroppo la Forza di reazione non ha potuto ancora dispiegarsi completamente sul terreno in Bosnia, sia per le incertezze inizialmente sorte a New York sulla sua natura e ruolo, sia per le difficoltà degli indispensabili accordi con i Paesi ove tali forze devono transitare ed operare (la Croazia e la Bosnia), sia infine, per i tempi tecnici, inevitabilmente non brevi, richiesti per il rischieramento di una forza di circa diecimila uomini.

Da questo stato di cose hanno tratto vantaggio le forze serbo-bosniache, che sono passate preventivamente all'azione occupando l'enclave di Srebrenica, facendo cadere, è notizia della scorsa notte, quella di Zepa, ed infine minacciando l'ultima enclave orientale, quella di Gorazde, la più grande e densamente popolata delle tre, con oltre 60.000 persone e la più rilevante dal punto di vista strategico per la sua posizione a protezione del fianco Sud di Sarajevo.

Se questa è la situazione attuale, cosa si può fare?

Innanzitutto, vorrei ribadire, come già ricordato dal ministro Agnelli, che l'azione delle unità militari dell'ONU, sia di UNPROFOR che della Forza di reazione rapida ha significato solo come elemento di concorso allo sforzo principale, che non può che essere quello negoziale.

Al di fuori della logica del processo negoziale infatti, la missione delle forze militari ONU perderebbe di valore, perchè non potrebbe che trasformarsi in un'azione di imposizione della pace che, come ho già detto prima, appare, nello scenario bosniaco, politicamente e militarmente non percorribile.

Pertanto, va innanzitutto riesaminata la strategia negoziale ed in questo quadro va valutato quale ruolo di appoggio possa essere assicurato dell'azione militare. Per quest'ultimo, in particolare, è indispensabile conoscere approfonditamente la reale situazione nel teatro e questa dettagliata conoscenza, bisogna ammetterlo, è in possesso solo di coloro che sono presenti da tempo con proprie forze in Bosnia.

È quindi prima di tutto una conoscenza del quadro di situazione complessivo sia politico che militare, che ci aspettiamo dalla riunione di domani a Londra.

Da questo quadro e sulla base delle più aggiornate valutazioni ed elementi di situazione che ci verranno forniti dai comandi sul campo delle Forze ONU, dovremmo esaminare le situazioni più critiche, in particolare a Gorazde e Sarajevo. Occorrerà in particolare valutare se sia fattibile e come, nelle presenti difficili circostanze, rinforzare Gorazde e come poi mantenere rifornita l'enclave e le Forze ONU ivi schierate.

Analogamente andrà esaminato il presente problema di come mantenere aperta, con sufficiente grado di sicurezza, la via di rifornimento terrestre per Sarajevo che attraversa le alture del Monte Igman, esposte al fuoco delle artiglierie serbo-bosniache.

Sono problemi anche, ma non solo, militari, che andranno valutati collegialmente e che ci potranno consentire di decidere razionalmente quale possa essere il contributo militare più opportuno per l'Italia allo sforzo comune.

Come ha già detto il Ministro degli affari esteri, noi ci muoveremo di concerto con i nostri alleati e ne condivideremo, ancora una volta,

l'impegno e lo sforzo comune nei modi che verranno valutati più appropriati.

È un impegno a cui non ci siamo mai sottratti sin dall'inizio di questa crisi, come dimostrano le nostre unità navali ed aeree impegnate nell'*embargo* in Adriatico, la partecipazione al ponte aereo umanitario verso Sarajevo, la presenza dei nostri Carabinieri a Mostar nel quadro della forza di polizia della UEO, il contingente della Guardia di Finanza sul Danubio per l'*embargo* fluviale, e, infine, la presenza dei nostri militari tra gli osservatori della missione di monitoraggio dell'Unione Europea nella regione.

È a questo impegno operativo, di per sé già consistente, va ad aggiungersi l'altrettanto importante ed indispensabile sostegno logistico che forniamo all'ONU, alla NATO, ed in genere ai nostri alleati per le operazioni nella ex Jugoslavia.

È uno sforzo notevole, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, che, a volte, viene sbrigativamente sottovalutato o sottaciuto dai non addetti ai lavori. È uno sforzo certo meno visibile di un contingente in prima linea, ma altrettanto, se non più importante, come ben sa chiunque abbia una qualche conoscenza delle operazioni militari, ove senza logistica e supporto generale nulla è fattibile.

E i numeri di questo nostro impegno sono piuttosto indicativi: circa 300 velivoli alleati sono rischierati in ben 16 nostri aeroporti lungo tutta la penisola; circa 40 navi militari necessitano del sostegno delle nostre strutture portuali dell'Adriatico e dello Ionio, solo per citare alcuni dei contributi più significativi, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di uomini, nell'ordine di diverse migliaia.

Questo già determinante impegno logistico è destinato a divenire ancor più consistente, quali che siano le future risoluzioni: di rinforzo delle forze ONU o, al limite, di un loro ritiro.

Esso si configura, innanzitutto, nella assicurazione del necessario supporto logistico alle forze che verrebbero temporaneamente rischierate sul territorio nazionale.

In aggiunta a questo sostegno logistico, abbiamo poi offerto alla NATO la disponibilità di forze aeree da appoggio tattico (14 velivoli tra Tornado e AMX) e trasporto (5 velivoli C130 e G222) ed un reparto navale di 10 unità composto da fregate, cacciamine e navi da trasporto.

A ciò va aggiunto tutto il personale italiano che sul territorio nazionale opererebbe per il funzionamento delle basi logistiche che ho prima citato, in particolare per i trasporti, le trasmissioni, i servizi tecnici e sanitari etc.

Una operazione logistica di tale complessità e dimensioni, richiederebbe, dunque, un sostegno molto articolato da parte dell'Italia ed un coinvolgimento di numerose amministrazioni, a prescindere, ovviamente, da quella della Difesa che sosterebbe l'impegno maggiore ed assolverebbe una funzione di raccordo generale.

In tale ottica, si sta finalizzando, sotto l'egida della Presidenza del Consiglio un piano nazionale di supporto logistico ed un Memorandum d'intesa che verrebbe stipulato da parte italiana con il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa (SACEUR).

Su questa esigenza e sui vari adempimenti di cui l'Italia si dovrebbe necessariamente far carico nell'ipotesi di un ritiro, il Governo confida di poter contare sin d'ora sull'adesione e sul sostegno del Parlamento.

A conclusione di questo mio intervento, desidero comunque ricordare che le Forze armate italiane stanno attraversando un periodo di transizione evolutiva, dal quale il Parlamento è, peraltro, ampiamente edotto.

Spero che anche dall'esperienza di questi tragici avvenimenti, emerga la volontà di dare una rapida soluzione ai problemi delle Forze armate, per i quali sono all'esame del Parlamento, come è noto, alcuni importanti provvedimenti che riguardano l'attuazione del Nuovo Modello di Difesa, per i quali confermo la mia più ampia disponibilità al confronto ed al dialogo costruttivo.

Tengo comunque a precisare che le valutazioni di ordine politico, diplomatico e militare che sono state espresse in questa sede dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli affari esteri e da me, non sono state influenzate da questa situazione che, comunque, va tenuta ben presente da tutti per l'avvenire».

Il presidente BERTONI dichiara aperto il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

Il senatore PORCARI premette che non si soffermerà sugli aspetti militari della situazione in Bosnia, che saranno trattati per la sua parte politica dal senatore Ramponi, limitandosi in questa sede a esprimere pieno consenso alla richiesta del ministro Corcione di approfittare di questa occasione per affrontare finalmente i problemi strutturali della Difesa. Ciò peraltro richiede un diverso orientamento anche dell'opinione pubblica, tradizionalmente mammista e spesso influenzata anche da un pacifismo a senso unico i cui maggiori responsabili sono proprio coloro che ora brillano maggiormente per i loro atteggiamenti interventistici.

Dà poi atto ai rappresentanti del Governo di aver dimostrato grande equilibrio nell'illustrare la posizione italiana, ma si dichiara perplesso per il reiterato apprezzamento del ruolo dell'ONU e della missione dell'UNPROFOR. In realtà il prestigio delle Nazioni Unite non era mai caduto così in basso come nelle ultime settimane, che hanno visto i caschi blu impotenti ed umiliati, mentre il segretario generale Boutros-Ghali viaggiava in Africa, anziché prodigarsi per fermare il genocidio. Bisogna dunque riconoscere che la missione di *peace-keeping* è miseramente fallita e lasciar cadere qualsiasi proposta volta a inviare altri caschi blu, che sarebbero trattati come gladiatori in un'arena.

Il senatore Porcari sottolinea infine che il riconoscimento internazionale della Bosnia-Erzegovina nel 1992, accompagnato da un embargo sulla vendita delle armi che è stato efficacemente applicato solo ai musulmani, ha avuto l'indesiderato ma inevitabile risultato di condannare questi ultimi a un massacro annunciato.

Il senatore BENVENUTI dà atto al Governo di aver mantenuto i nervi saldi in una situazione ad alto potenziale emotivo, nonché di aver accettato un confronto parlamentare che consente alle forze politiche di concorrere alla definizione della linea italiana. Rilevato poi che è essenziale coordinare la posizione dell'Italia con quella degli alleati e delle organizzazioni internazionali, come il Governo ha giustamente intenzione di fare, auspica che il vertice di Londra

possa produrre concrete decisioni atte a soddisfare alcune esigenze prioritarie.

In primo luogo è opportuno chiarire che non c'è posto in Europa per una Grande Serbia che si vuole far nascere dalla pulizia etnica. Va poi rilanciata la complessa strategia dell'ONU, imperniata sull'*embargo* e sulla presenza dei caschi blu a fini di deterrenza, nonché sul negoziato per la soluzione del conflitto. In tale ambito dovranno essere meglio definiti i concetti di sicurezza collettiva e di polizia internazionale.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Italia, pur essendo consapevole delle ragioni di opportunità che finora hanno sconsigliato la partecipazione alle operazioni militari, il senatore Benvenuti rileva che di fronte agli sviluppi straordinariamente gravi della situazione in Bosnia la linea di «non intervento» vada riconsiderata. Del resto le esperienze compiute in Libano, in Somalia e in Mozambico dimostrano che i contingenti italiani e i loro comandanti hanno saputo interpretare meglio di ogni altro i compiti di *peace-keeping*. Ciò che è essenziale, a suo avviso, è la definizione di una strategia europea che va poi concordata con gli Stati Uniti – anche perchè non si può prescindere dai mezzi militari che gli USA sono in grado di porre a disposizione degli alleati – e che va apertamente discussa con la Russia. A tal fine si renderà probabilmente necessario un vertice dell'Unione europea a livello di capi di Stato e di Governo.

Il senatore CAPUTO apprezza la cautela del Governo, che non si è lasciato contagiare da furori interventistici, ma ribadisce la sua opinione secondo cui una limitata partecipazione italiana alla forza di pronto intervento – di dimensioni paragonabili a quella dell'Olanda o della Germania – avrebbe consentito al Governo di presentarsi con più autorevolezza al vertice di Londra. Se poi ciò non è stato possibile perchè non si dispone di adeguati mezzi militari, è ora di approvare finalmente un nuovo modello di difesa basato sull'esercito professionale, tanto osteggiato fino a qualche tempo fa dalle forze politiche italiane, ma da cui non si può prescindere se si vuol svolgere un ruolo di primo piano nella politica internazionale.

È auspicabile che dal vertice di Londra venga fuori un messaggio inequivocabile per i serbi di Bosnia: non vi deve essere alcun dubbio che la comunità internazionale non accetterà altri fatti compiuti. Se poi le autorità di Pale decidessero ulteriori attacchi alle *enclaves*, la NATO dovrà usare efficacemente l'arma aerea per punire le aggressioni; è invece problematica una difesa delle città accerchiate con forze di terra, come pure l'apertura di una strada verso Sarajevo, senza la partecipazione di truppe statunitensi.

Per quanto riguarda poi il negoziato, da cui è auspicabile che l'Italia non sia nuovamente esclusa dopo la convocazione al vertice di Londra, il senatore Caputo ritiene inevitabile elaborare una nuova piattaforma che preveda la separazione fisica delle tre etnie. Ciò costituisce innegabilmente una rinuncia al mantenimento dello Stato bosniaco unitario, ma al punto in cui è giunta la crisi la disgregazione della Bosnia può essere evitata solo con un intervento bellico illimitato che avrebbe costi umani e politici altissimi. Si dichiara poi contrario al ritiro del contingente UNPROFOR, che deve essere invece rafforzato, sfidando l'eventuale veto della Russia e invitandola ad indicare soluzioni alternative.

Infine invita il Governo a elaborare un progetto di accoglienza di un alto numero di profughi, come viene richiesto in una mozione presentata dal Gruppo di Forza Italia, e a studiare soluzioni che consentano l'adozione dei bambini bosniaci che i genitori vorranno sottrarre alla tragedia in atto nel loro paese.

Il senatore GUALTIERI ricorda preliminarmente di essere tra i firmatari di una delle mozioni presentate al Senato sulla situazione in Bosnia; in essa si esprime l'auspicio che l'ONU non accetti la logica del riconoscimento del fatto compiuto, come spera la parte serbo-bosniaca, e si adoperi invece per assicurare la sopravvivenza delle zone protette che ancora resistono. La riunione odierna, in attesa del dibattito in Senato sulle mozioni, può concorrere a una riflessione sulle strade da intraprendere e a una valutazione realistica delle possibili opzioni. A tal fine, è necessario, tra l'altro, un ripensamento della politica estera italiana verso la ex Jugoslavia, che, in passato, ha scontato una eccessiva identificazione con le posizioni del Governo di Belgrado, senza comprendere il vero ruolo del presidente Milosevic, che, lungi dall'essere un prudente mediatore, è il vero pianificatore di quanto sta avvenendo ora con l'aggressione delle zone protette in Bosnia. Occorre quindi in primo luogo rafforzare l'embargo nei confronti della Serbia, al fine di scoraggiarne l'aggressività e, a tale proposito, sarebbe utile ottenere dal Governo, con la dovuta riservatezza, le informazioni relative ai rifornimenti di armi e carburante che continuano a pervenire illecitamente ai serbi. I limiti da più parti sottolineati circa la effettiva capacità operativa delle Forze Armate italiane, e in parte sussistenti, non devono offrire alcuna giustificazione a una posizione immobilista, come è stato giustamente ricordato dal presidente Dini: non si può, a tale proposito, non ricordare che, in un recente passato, in operazioni fuori area assai delicate, come in Libano, in Somalia e in Mozambico, la presenza militare italiana ha conseguito risultati molto positivi.

Occorre inoltre valutare attentamente il rischio del ritiro delle Forze ONU e di un contestuale riarmo musulmano, che conseguirebbe il deprecabile risultato non solo di inasprire il conflitto in atto, ma anche di porre le premesse, eventualmente attraverso l'afflusso di volontari, per l'insediamento, nel cuore dell'Europa, dell'integralismo islamico, con conseguenze assai gravi per la sicurezza e la pace.

In conclusione, il senatore Gualtieri sottolinea come una visione realistica dell'interesse nazionale implichi l'esigenza di prevedere l'adozione di misure tempestive, volte all'estirpazione del conflitto in Bosnia, anche per il bene delle generazioni future.

Il senatore LORENZI ritiene che la situazione determinatasi nella ex Jugoslavia sia di una complessità tale da richiedere un forte impegno di analisi finalizzato a cogliere i numerosi aspetti della crisi e a individuarne gli attori internazionali e il ruolo da essi svolto. Infatti, attualmente, nella comunità internazionale non si ravvisa affatto una volontà unanime per la conclusione del conflitto, per fermare il quale, a suo avviso, è necessario in primo luogo un intervento deciso da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale intervento dovrebbe in primo luogo scoraggiare quanti operano per una intensificazione della guerra e al tempo stesso mobilitare forze militari

ONU in misura adeguata e in grado di operare efficacemente nel teatro bosniaco.

Il senatore ANDREOTTI rileva preliminarmente che, nel corso della crisi della ex Jugoslavia, si sono succedute numerose iniziative che hanno dato risultati discutibili, come l'*embargo* deciso contro la Serbia, del quale è nota l'inefficacia. A suo avviso, è difficile che il vertice di Londra di domani sarà in grado di tracciare le linee di una soluzione che fino ad ora non è stato possibile trovare. È possibile però che il Governo italiano si faccia portavoce in tale sede di alcuni indirizzi: in particolare, è auspicabile che dall'incontro di domani emerga con chiarezza che nessuna delle parti in causa deve illudersi di imporre una soluzione definitiva attraverso la logica del fatto compiuto, della violenza e della sopraffazione. In secondo luogo, occorre una riflessione più attenta sul ruolo della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ora trasformata in Organizzazione, della quale, giustamente, il Presidente del Consiglio ha posto in rilievo il ruolo fino ad ora scarsamente significativo nella crisi bosniaca. Occorre ricordare che sin dalle origini la CSCE ha avuto tra le proprie finalità anche quella di individuare soluzioni per la convivenza tra le varie minoranze etniche, e non vi è dubbio che tale questione ha assunto nel tempo una crescente rilevanza. Occorre pertanto rivitalizzare l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, valorizzandone il ruolo nella ricerca di una via negoziale accettabile, che possa arrivare anche alla ridefinizione concordata - e non conseguita attraverso l'aggressione militare - di nuovi assetti territoriali.

Le preoccupazioni nei confronti dell'integralismo islamico - prosegue il senatore Andreotti - non devono indurre a non prendere nella dovuta considerazione le autorevoli voci islamiche che già ora, nell'ambito dell'OSCE, possono concorrere efficacemente alla ricerca di una soluzione della crisi bosniaca. Inoltre, anche se nella situazione attuale può sembrare utopistico, occorrerebbe anche cominciare a riflettere sulla possibilità di creare tra le ex repubbliche jugoslave una qualche forma di collegamento economico, che possa contribuire al rasserenamento degli animi e alla creazione di interessi comuni. Vi sono, su questo tema, interessanti iniziative, che andrebbero coltivate con attenzione. Per quanto riguarda la situazione della Federazione Serbo-Montenegrina, occorre inoltre non dimenticare che, all'origine delle sue difficoltà, vi è anche il ruolo preponderante assunto in essa da forze armate di dimensioni assolutamente sproporzionate. Un processo di depotenziamento della loro influenza politica, eventualmente assecondata da iniziative adeguate, costituisce un rilevante interesse che la comunità internazionale deve perseguire con convinzione. In conclusione, il senatore Andreotti ritiene necessario non abbandonare gli sforzi per ricercare una soluzione negoziale, che a suo avviso costituisce l'unica strada per risolvere la grave crisi in atto.

Il senatore SERRI giudica giusta e responsabile la linea esposta dal Governo che nel proporsi opportunamente di riflettere sulla crisi complessiva del sistema di sicurezza respinge ogni ipotesi interventista che non solo non risolve i problemi ma è foriera di pericolosi esiti. Occorre infatti riconoscere che enfatizzare le difficoltà, con le quali sino ad oggi

l'ONU ha dovuto confrontarsi finisce inevitabilmente con il condurre alla sua liquidazione. L'ONU va invece potenziato, sia attraverso un più generoso concorso finanziario dei paesi più ricchi, come gli Stati Uniti, sia creando quelle strutture che la vecchia logica bipolare aveva in passato impedito di istituire e che oggi, invece, potrebbero finalmente operare: il riferimento è ovviamente in primo luogo al comando militare unificato che consentirebbe quel coordinamento la cui mancanza è stata forse la causa prima di non pochi insuccessi.

Il senatore Serri, nel condividere l'agenda predisposta dal Governo per l'imminente incontro di Londra, auspica il rafforzamento delle forze dell'ONU sul terreno e l'irrobustimento delle misure poste a tutela delle minoranze, la conferma della preclusione della partecipazione di paesi confinanti o ex belligeranti, il rifiuto di ipotesi di interventi aerei, il rafforzamento dell'*embargo*, un più rigido controllo delle frontiere, soprattutto quelle lungo la Drina, l'impegno per il coinvolgimento del più alto numero di interlocutori in sede di trattativa, anche attraverso il rilancio della Conferenza europea per la sicurezza.

L'Unione europea, d'altro canto, prosegue il senatore Serri, deve rafforzare e sviluppare il dialogo con tutte le componenti nazionali sorte dalla dissoluzione della Jugoslavia; il Governo italiano, in particolare, dovrebbe a suo avviso istituire un Commissariato speciale per il coordinamento per gli aiuti umanitari, a testimonianza della nostra concreta volontà di ricercare le vie di una difficile ma possibile pacificazione.

Per il nostro Paese un'ulteriore occasione di assumere un ruolo responsabile è data dall'imminente turno di Presidenza dell'Unione europea, durante il quale potremmo stimolare e sollecitare quella comune politica della sicurezza, capace di soffocare certe tendenze alla politica di potenza che sembrano affiorare in qualche nostro *partner*.

Il senatore CUFFARO, dopo aver rilevato con preoccupazione che le responsabili dichiarazioni rese oggi dal Governo sembrano in parte essere contraddette dal coinvolgimento crescente delle nostre Forze armate, testimoniato da una crescita del concorso logistico e della aumentata attività della nostra aviazione, mette in guardia dalla illusione che un intervento militare possa condurre a qualche soluzione stabile ed equa del problema jugoslavo: è in ogni caso confortante constatare che le stesse parole del ministro Corcione dimostrano che i responsabili del nostro Governo condividano questo giudizio.

La via da percorrere, secondo il senatore Cuffaro, è quella, del resto indicata anche dal senatore Andreotti, di investire di più e meglio negli sforzi diplomatici, combattendo qualunque sindrome interventista e operando per uno sforzo comune - e l'appuntamento di Londra può essere una utile e proficua occasione - per fare quanto sinora non si è stati in grado di garantire: rinforzare i contingenti dell'ONU nelle zone protette della Bosnia e nelle Krajine, ampliare la multinazionalità dei reparti, dai quali vanno esclusi i Paesi confinanti o ex belligeranti, migliorare tutte le misure di *embargo*, rendere più stringenti i controlli confinari, soprattutto lungo la Drina, impedire in particolare il flusso logistico che dalla Serbia alimenta le capacità offensive di Pale.

Per quanto riguarda più ampie misure di carattere diplomatico, occorre in primo luogo procedere al riconoscimento di tutte le componenti statuali sorte dalla disgregazione della Jugoslavia, stabilendo che

la individuazione dei confini non può essere fondata sul fatto compiuto e in secondo luogo promuovendo nuove forme di collaborazione tra le repubbliche della ex Jugoslavia e tra queste e l'Unione Europea.

Per il senatore FOLLONI la riflessione sul fallimento del ruolo dell'ONU come garante e promotore della pace deve partire dalla constatazione che la sua struttura e la sua filosofia ispiratrice si fondavano su un mondo bipolare che ormai si è dissolto; il ristabilimento di nuovi equilibri mondiali deve dunque prendere atto dei mutati scenari e dare agli organismi internazionali, come l'ONU, o sovranazionali nuovi incoraggiamenti affinché essi possano svolgere con autorevolezza quei compiti di prevenzione e regolazione dei conflitti che sono divenuti proprio dopo la fine del bipolarismo più urgenti e più frequenti. In questo ambito l'Europa è chiamata a svolgere un ruolo primario ed essenziale e il prossimo appuntamento di Londra può costituire una tappa importante lungo tale direttrice. Gli obiettivi da perseguire, per quanto riguarda la grave situazione nella ex Jugoslavia, sono la cessazione del flusso di armi e di materiale logistico in favore dei vari contendenti, il rafforzamento delle capacità operative dei caschi blu, da perseguire in primo luogo attraverso un più stretto e visibile legame tra le decisioni del Consiglio di Sicurezza e il concreto dispiegarsi delle forze. Ognuno dunque vede che il vero nodo da sciogliere non è costituito tanto da opzioni di carattere tecnico militare, quanto da scelte di carattere politico, nel senso più alto dell'espressione, che conducano a definire un assetto delle Nazioni Unite adeguato alla realtà internazionale.

Anche per il senatore DE NOTARIS gli obiettivi primari su cui occorre puntare per giungere al superamento della grave crisi nella ex Jugoslavia sono costituiti dal rafforzamento del ruolo e delle capacità dell'ONU, dalla creazione di una comune strategia europea, dal blocco dell'ingente flusso di armi nelle aree di conflitto, dalla difesa delle vie di comunicazione. Occorre poi evitare, prosegue il senatore De Notaris, di considerare le fedi religiose come un motivo di divisione, quando invece esse costituiscono una forte e insostituibile occasione di unità e di aggregazione. È anche il momento di dare finalmente riconoscimento e visibilità a quel vero e proprio esercito di volontari italiani, impegnati in attività umanitarie nella ex Jugoslavia, che da certi ambienti sono invece considerati con malcelata insofferenza.

Il senatore De Notaris raccomanda infine al Governo la predisposizione di adeguate strutture per la accoglienza dei profughi.

Secondo il senatore RAMPONI, di fronte al fallimento della missione dell'ONU nella ex Jugoslavia, deve essere giudicato un errore grave la scelta di ritirarsi, poichè essa costituirebbe un ingiusto e pericoloso tributo alla violenza e alla sopraffazione.

Occorre invece restare sul territorio, accrescendo peraltro le capacità di deterrenza attraverso un più adeguato dimensionamento dei contingenti e un loro più equilibrata composizione, coinvolgendo in misura ampia i Paesi dell'ex Est europeo ed in particolare la Russia il cui concorso è indispensabile se si vuole veramente costruire un processo di pacificazione duraturo e soddisfacente per tutti i soggetti interessati. Un'altra arma da impiegare con larghezza non è tanto quella del dispie-

gamento e dell'eventuale utilizzo della macchina bellica, quanto piuttosto quella del sostegno e dell'aiuto economico che soprattutto i Paesi più industrializzati devono generosamente ma anche saggiamente utilizzare.

A livello diplomatico è a suo parere assai utile sollecitare un più ampio coinvolgimento dei Paesi dell'OSCE non trascurando neppure l'esperienza del *partneriato per la pace* che, promossa nell'ambito NATO, può essere efficacemente utilizzata proprio per stimolare e favorire il concorso dei Paesi dell'Europa orientale. Per quanto riguarda la parte che l'Italia deve svolgere, condivide la scelta di evitare l'impiego di nostre forze sul territorio ex jugoslavo, cui si potrebbe ricorrere, utilizzando i nostri reparti meglio addestrati, solo in casi di effettiva e ineludibile necessità; va in ogni caso fatto presente che il sostegno che il nostro Paese ha già dato e che continuerà a dare alle operazioni dell'ONU e della NATO è importante e decisivo, anche se ciò purtroppo non sempre viene riconosciuto in misura adeguata presso le sedi internazionali.

Il senatore Ramponi rivolge infine al Governo un convinto appello a nutrire fiducia nelle nostre capacità e a perseguire con coraggio la via della fermezza e della ragionevolezza che abbiamo intrapreso.

Il senatore FORCIERI rileva che la cautela del Governo, che non esclude interventi compatibili con la peculiare situazione dell'Italia, ben si sposa con il moderato interventismo manifestato da tutti i Gruppi parlamentari, i quali concordano sull'esigenza di fare tutto il possibile per fermare le aggressioni. In particolare, è necessario rafforzare l'UNPROFOR senza snaturarne il ruolo, come è stato definito nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. L'Italia poi potrà fornire all'ONU forze navali e aeree, in aggiunta al fondamentale supporto logistico, che già oggi costituisce un contributo essenziale anche se non sufficientemente considerato.

Il Gruppo del PDS condivide l'esigenza di una riforma profonda delle Forze armate, che si devono adeguare a un mondo completamente mutato. È quindi disponibile a discutere con spirito costruttivo proposte concrete di un nuovo modello di difesa - finora largamente indefinito - che privilegino la qualità degli armamenti e l'efficienza dei reparti rispetto alla quantità. In tal modo sarà possibile disporre di un moderno strumento militare, senza peraltro contraddire la tendenza al ridimensionamento della spesa, che è un fenomeno comune a tutti gli Stati.

In conclusione il senatore Forcieri osserva che si è spesso esagerato nella critica delle Forze armate, sotto il profilo dell'efficienza, dal momento che la partecipazione a numerose missioni di *peace-keeping* ha dimostrato che anche l'Italia dispone di reparti militari ben addestrati ed equipaggiati.

Il ministro AGNELLI esprime il suo rammarico per non poter partecipare alla seduta fino alla conclusione, dovendo partire per Londra dove prenderà parte al vertice che si terrà nella giornata di domani.

Il senatore PERIN richiama l'attenzione del Governo sulla frustrazione profonda del popolo russo, che è mortificato dalla grave crisi economica e, quindi, è assai sensibile alle spinte nazionalistiche. Anche la crisi dell'ex Jugoslavia dimostra che non si può prescindere da uno

Stato come la Russia, la quale aspira a occupare nuovamente un posto di primo piano tra le potenze mondiali.

Il senatore DI BENEDETTO dichiara di concordare con le posizioni di politica estera espresse dai senatori Caputo e Andreotti e si sofferma sullo stato in cui versano attualmente le Forze armate italiane. A causa di una deleteria demagogia che per decenni ha screditato il ruolo dei militari, la Difesa ha avuto a sua disposizione risorse insufficienti a garantire *standards* di sicurezza adeguati a un grande paese moderno. È perciò necessario che il Parlamento imponga un'inversione di rotta, mediante l'approvazione di programmi chiari e concreti, che diano alle Forze armate i mezzi necessari a garantire la sicurezza dello Stato e a costituire uno strumento efficace per la politica estera del paese.

Il senatore PETRICCA rileva che le Commissioni riunite hanno espresso un orientamento favorevole alle prudenti posizioni del Governo, che evidentemente non ha dimenticato l'articolo 11 della Costituzione con cui l'Italia ha ripudiato la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Nel caso specifico della ex Jugoslavia, si deve poi considerare l'inopportunità politica dell'invio di truppe da parte di paesi che hanno compiuto un'aggressione militare nel corso dell'ultima guerra mondiale: è quindi di gran lunga preferibile che l'Italia non invii truppe ma si limiti a interventi umanitari. Ciò oltre tutto darebbe al Governo l'autorevolezza necessaria per svolgere quella mediazione che è stata auspicata anche dal senatore Andreotti.

Osserva poi che le Forze armate italiane, pur disponendo di mezzi tecnologici piuttosto arretrati, non presentano affatto uno scarso livello qualitativo, e possono dunque svolgere egregiamente missioni umanitarie. Infine va considerato in tutta la sua importanza il sostegno logistico che l'Italia offre all'ONU per le operazioni nella ex Jugoslavia, che non sarebbero possibili senza la disponibilità delle basi italiane.

Il presidente BERTONI dichiara chiuso il dibattito e dà la parola al Presidente del Consiglio per la sua replica.

Il presidente DINI prende atto che le Commissioni riunite sono concordi nell'escludere le opzioni estreme, consistenti nel ritiro dell'UNPROFOR ovvero nella trasformazione della missione di *peace-keeping* in un grande intervento di *peace-enforcing*, che richiederebbe il dispiegamento di circa mezzo milione di uomini. L'opzione più realistica resta quella di rafforzare il contingente di caschi blu, per consentire all'UNPROFOR di espletare la missione di pace nei termini decisi dal Consiglio di Sicurezza.

Nel contempo è necessario mantenere l'*embargo* sulla vendita delle armi agli Stati della ex Jugoslavia, nonché le sanzioni economiche decise dall'ONU nei confronti della Federazione serbo-montenegrina. Il Governo italiano considererebbe con favore anche una valorizzazione del ruolo della OSCE, che è stata auspicata da alcuni senatori.

Nel prossimo vertice di Londra si discuterà in qual modo rafforzare l'UNPROFOR, tenendo conto delle posizioni degli Stati Uniti e della Russia. I nodi principali che dovranno essere sciolti sono il dispiegamento della forza di pronto intervento - che richiede l'impiego di mezzi

di trasporto degli Stati Uniti - e l'eventuale sostegno aereo dei paesi NATO all'UNPROFOR nel caso di nuovi attacchi delle milizie serbo-bosniache nelle zone protette.

Il Governo italiano si batterà con convinzione per rafforzare la presenza militare delle Nazioni Unite, che costituisce una condizione per il rilancio del negoziato; tuttavia non sarebbe realistico attendersi dal vertice di Londra l'approvazione di misure drastiche, poichè il necessario consenso della Russia provocherà presumibilmente l'adozione di un programma di interventi minimali.

Il presidente BERTONI ringrazia nuovamente il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per aver tempestivamente reso comunicazioni alle Commissioni affari esteri e difesa riunite, nell'imminenza del vertice di Londra e dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 20,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

145^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini nonché i sottosegretari di Stato per il bilancio, la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti e per la giustizia Ricciardi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1953, RECANTE LA RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE
(A007 000, C01^a, 0056^o)

La senatrice SALVATO invita il Presidente a precisare i tempi di esame, in sede consultiva, del disegno di legge in titolo, considerato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per domani, venerdì 21 luglio, il termine per la formulazione dei pareri.

Il presidente CORASANTI ricorda che sul disegno di legge è stata prospettata una questione di competenza e si dichiara comunque disponibile a procedere all'esame in sede consultiva già nel corso della seduta.

Il senatore DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione sul disegno di legge in titolo, ritiene preferibile formulare il parere all'inizio della prossima settimana, quando saranno disponibili anche le proposte emendative concernenti il sistema previdenziale dei pubblici dipendenti e comunque attinenti a profili di competenza della Commissione.

La senatrice SALVATO auspica che la formulazione del parere sia in ogni caso tempestiva, affinché la Commissione di merito possa tenerne conto.

Il presidente CORASANITI, quindi, comunica che il Presidente della Commissione lavoro ha assicurato, in via informale, che il parere sarebbe reso in tempo utile, ai fini indicati dalla senatrice Salvato, anche

all'inizio della prossima settimana. Ricorda, inoltre, la priorità accordata dalla Commissione alla conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria.

Il senatore VILLONE propone di anticipare l'esame del disegno di legge in titolo, anche in riferimento a quello del disegno di legge comunitaria.

Su tale proposta annuncia la propria astensione il senatore PERLINGIERI, relatore sul disegno di legge comunitaria.

La proposta del senatore VILLONE, posta in votazione, non risulta accolta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1968) Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Il relatore FIEROTTI osserva che il decreto è stato reiterato con modificazioni che suscitano perplessità, sia in ordine all'omogeneità del provvedimento, sia sotto il profilo della necessità e urgenza delle singole disposizioni. Propone, pertanto, un parere contrario.

Il senatore SPERONI, nel condividere l'opinione del relatore, invita i commissari in caso di valutazione conforme, a seguire un orientamento coerente anche in Assemblea.

Il senatore DE MARTINO Guido ricorda che il decreto è stato più volte esaminato dalla Commissione con esito favorevole, mentre le nuove disposizioni non ne mutano l'impostazione sostanziale. Dissente, quindi, dalla proposta di parere contrario.

La senatrice BRICCARELLO, nel ritenere discutibili anche nel merito molte delle disposizioni contenute nel provvedimento, condivide la proposta di parere contrario.

Il senatore VENTUCCI, viceversa, reputa particolarmente urgenti le disposizioni del decreto-legge, necessarie per realizzare l'operazione di accertamento con adesione prevista dalla normativa vigente.

La senatrice SALVATO si associa alle valutazioni del relatore e invita il Governo a trasformare il decreto in un disegno di legge.

Il senatore SPERONI domanda al rappresentante del Governo se le norme di cui agli articoli 3, 8, 9, 10 e 13, già contenute nei precedenti decreti, siano state attuate.

Il senatore PERLINGIERI si dichiara perplesso su alcune parti del provvedimento, per le quali non ritiene sussistenti i presupposti costitu-

zionali: propone, pertanto, un parere contrario sull'articolo 2, commi 2 e 4, nonché sugli articoli 8 e 10.

Il sottosegretario RICCIARDI invita la Commissione a non pronunciarsi immediatamente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, al fine di consentire l'intervento di un esponente del Governo competente per materia.

Il senatore VILLONE propone un parere contrario sugli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15.

Il senatore SPERONI propone un parere contrario sull'articolo 3.

Il relatore FIEROTTI si dichiara disponibile a rinviare la formulazione del parere.

Il senatore PIERONI, quindi, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene a maggioranza, e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, riprendendosi la trattazione dell'articolo 19.

Il senatore FIEROTTI ritira i subemendamenti 19.2/1, 19.2/2 e 19.2/3, invitando il relatore ad accogliere nel proprio testo il riferimento all'omissione del professionista e a rinunciare alla commissione di controllo, in conformità alla prescrizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del disegno di legge, da osservare anche in riferimento all'articolo 44.

Il relatore PERLINGIERI accoglie la richiesta del senatore FIEROTTI, inerente ai comportamenti omissivi del professionista, in riferimento all'articolo 1469-bis del codice civile, introdotto ai sensi dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 19, da lui proposto. Al riguardo, inoltre, illustra una nuova formulazione dell'emendamento in questione, che tiene conto dei rilievi formulati dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri (emendamento 19.2 - nuova formulazione), mentre trasforma l'ultima parte del medesimo emendamento sostitutivo, corrispondente all'articolo 1469-septies, nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 1994,

impegna il Governo:

a promuovere l'istituzione di una commissione di controllo delle clausole vessatorie di cui agli articoli 1469-bis e seguenti del codice ci-

vile, introdotti dall'articolo 19 del predetto disegno di legge, secondo i seguenti criteri:

a) composizione rappresentativa dei consumatori e dei professionisti, integrata da giuristi esperti in materia di diritto e tecnica dei contratti nonché da magistrati, con la presidenza di un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) legittimazione a presentare istanza di controllo per le associazioni rappresentative dei consumatori, i professionisti interessati, gli organi giurisdizionali e le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

c) attivazione d'ufficio e attribuzione del compito di raccomandare la soppressione o la modifica delle clausole giudicate vessatorie, l'inserzione nei contratti di menzioni ritenute necessarie per l'informazione del consumatore, la presentazione del contratto tale da renderlo intellegibile ai consumatori;

d) segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri, da parte della commissione, delle disposizioni di legge, riprodotte in clausole contrattuali, sottratte alla predetta normativa;

e) pubblicazione periodica nella *Gazzetta Ufficiale* delle raccomandazioni della Commissione e trasmissione annuale dei risultati della sua attività, con apposita relazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, integrata da eventuali proposte di modifiche legislative e regolamentari.

1600/3/1*

IL RELATORE

Il sottosegretario RICCARDI si dice favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

Il relatore PERLINGIERI, quindi, si riserva di riproporre in forma di emendamento il contenuto dell'ordine del giorno, qualora da altri sia proposta nuovamente, nella discussione in Assemblea, una modifica tale da attribuire alle camere di commercio la competenza di controllo preventivo di cui si tratta: conferma, infatti, che le camere di commercio non sono gli organismi idonei a tal fine, poichè rappresentano solo una parte degli interessati.

Sulla nuova formulazione dell'emendamento 19.2, illustrata dal relatore, si apre una discussione, attinente in particolare alla precisazione del criterio rappresentativo delle associazioni dei consumatori, per promuovere l'azione inibitoria di cui all'articolo 1469-sexies: la senatrice SALVATO ritiene preferibile omettere ogni specificazione, mentre il senatore VILLONE prospetta l'opportunità di un criterio non limitativo ma tale da prevenire l'uso strumentale dell'azione inibitoria. Concorde in tal senso il sottosegretario RICCIARDI, che ritiene idoneo allo scopo un criterio di rappresentatività minima. Il presidente CORASANITI, viceversa, reputa preferibile riservare al giudice la determinazione dell'effettiva rappresentatività, mentre il senatore CASADEI MONTI richiama la disciplina del codice di procedura penale per la legittimazione processuale, ritenuta non pertinente dal RELATORE. Il senatore PIERONI, infine, ricorda che in materia vi è già un'esperienza consolidata.

Si conviene, conclusivamente, di non introdurre alcun criterio di specificazione.

Dichiarato decaduto l'emendamento 19.2/4, per l'assenza dei proponenti, l'emendamento 19.2 (nuova formulazione) viene quindi approvato, dopo che gli altri emendamenti sostitutivi dell'articolo 19 sono stati ritirati.

Si procede all'esame dell'emendamento 8.0.6, proposto dal RELATORE, che ricorda la discussione già svolta in proposito.

Il senatore VILLONE invita il proponente a modificare il termine per l'esercizio della delega.

Il sottosegretario RATTI non si oppone all'emendamento, ritiene eccessivamente ridotto il termine per l'esercizio della delega e si riserva di proporre eventuali modifiche, riferite ai criteri di delega, per la discussione in Assemblea.

Il RELATORE, quindi, propone un subemendamento, tale da modificare in 180 giorni il termine per l'esercizio della delega (8.0.6/1).

Il senatore VENTUCCI richiama l'attenzione del Governo sul criterio di cui alla lettera e), con particolare riguardo alle implicazioni di carattere doganale.

Accolto il subemendamento 8.0.6/1, la Commissione approva l'emendamento 8.0.6 nel testo modificato.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti concernenti l'articolo 44, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 44.6.

Ad avviso del senatore CASADEI MONTI, sarebbe opportuno richiamare anche i poteri di polizia giudiziaria.

Il relatore PERLINGIERI si dichiara perplesso sulla formulazione dell'emendamento, ritenendo preferibile il comma 1 come approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore VILLONE riformula l'emendamento secondo le indicazioni del relatore (emendamento 44.6 nuovo testo).

La senatrice BEDONI condivide la nuova formulazione.

Il senatore VENTUCCI esprime riserve sulla collocazione dell'articolo 44 nella legge comunitaria: le relative disposizioni, non necessarie per l'adattamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario generano confusione nelle competenze dei diversi organi interessati, confusione non risolta dall'emendamento 44.6.

Si associa il senatore MAGLIOZZI, che aggiunge la propria firma all'emendamento 44.2, soppressivo dell'intero articolo.

Il sottosegretario RATTI conferma l'orientamento del Governo, favorevole all'articolo 44 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore VILLONE ribadisce la validità della propria proposta emendativa, intesa a conferire poteri effettivi al Nucleo speciale della Guardia di finanza.

Il senatore ROBUSTI si dichiara favorevole all'emendamento 44.6 (nuovo testo).

Il senatore VENTUCCI aggiunge la propria firma all'emendamento 44.2 che, posto in votazione, non risulta accolto.

Gli emendamenti 44.3, 44.4 e 44.5 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 44.6 (nuovo testo).

Il senatore MAGLIOZZI aggiunge la propria firma all'emendamento 44.1.

Sono posti in votazione il subemendamento 44.1/1 e l'emendamento 44.1, che risultano respinti, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE.

La Commissione approva quindi l'articolo 44 nel testo modificato.

Sono successivamente accolti, con distinte votazioni, anche gli articoli 45 e 46, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Quanto all'emendamento 46.0.1, il senatore VILLONE si dichiara sorpreso dalla limitazione alla rappresentanza governativa, esclusa invece quella delle regioni, considerata la provenienza politica della proposta.

Il senatore SPERONI motiva l'emendamento, ispirato al proposito di rendere più autonoma e operativa la funzione del Dipartimento per le politiche comunitarie, riducendo le corrispondenti competenze del Ministero degli affari esteri.

Il relatore PERLINGIERI condivide la motivazione dell'emendamento, ma domanda perchè non si sia voluto conferire attuazione alla normativa del 1994 che prevede una rappresentanza diretta delle regioni presso l'Unione europea. Quanto al comma 2 dell'emendamento, disente dalla sua formulazione.

Il presidente CORASANITI ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla modificazione del comma 2.

Il senatore SPERONI, quindi, riformula il comma 2 in conformità al parere della Commissione bilancio (emendamento 46.0.1 nuovo testo).

Il sottosegretario RATTI ritiene che l'emendamento non colga le cause del problema al quale intende corrispondere: sarebbe opportuno, infatti, riordinare le competenze interne in materia di politica comunitaria, anche riguardo alla struttura del Parlamento, risolvendo positivamente l'attuale frammentazione.

In ogni caso, presso l'Unione europea è opportuno mantenere una rappresentanza unitaria, che attualmente non è affatto assicurata esclusivamente dal Ministero degli affari esteri. Il Governo, d'altra parte, intende realizzare il progetto di rappresentanza diretta delle regioni presso l'Unione europea.

Esprime, infine, il parere contrario del Governo all'emendamento in esame.

Il presidente CORASANITI invita i proponenti a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore VILLONE conferma le proprie riserve sull'emendamento, che potrebbe determinare una duplicazione delle rappresentanze.

Il senatore VENTUCCI condivide la finalità dell'emendamento, che peraltro risolve impropriamente la questione che vi è sottesa. Ritiene preferibile, infatti, costituire una rappresentanza permanente del Parlamento nazionale presso l'Unione europea.

Il relatore PERLINGIERI si dichiara favorevole all'emendamento, nel testo riformulato.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 46.0.1 (nuovo testo).

Approvato senza discussione l'articolo 47, è altresì approvato l'allegato A) nel testo modificato.

Sono quindi approvati, con distinte votazioni, anche gli allegati B), C) e D).

Il relatore PERLINGIERI si riserva di prospettare all'Assemblea una ipotesi di riforma dello strumento normativo di adattamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario.

La Commissione, infine, conferisce al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea nel senso risultante dall'esame testè concluso richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1953) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, approvato alla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido sostenendo che la riforma del sistema pensionistico non è in contrasto con la disciplina costituzio-

nale, ma rappresenta anzi un'attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, interpretato in relazione all'articolo 2, il quale prevede inderogabili doveri di solidarietà, nonchè all'articolo 36, sulla tutela del lavoro. Ricordati la grave crisi del sistema previdenziale pubblico e gli squilibri che si vanno determinando nei trattamenti, il relatore afferma che il disegno di legge mira a ristabilire un nuovo equilibrio, modificando il sistema vigente a ripartizione e instaurando un nuovo metodo contributivo nel quadro di un'azione pubblica di armonizzazione, ispirata a principi solidaristici ed equitativi. Pur permanendo alcuni regimi speciali, come quello dei dirigenti e dei giornalisti, la riforma appare assai significativa e costituisce una testimonianza di elevato valore civico e sociale, fornita dalle categorie lavoratrici, al risanamento del bilancio dello Stato, contributo questo ben superiore a quello di altri ceti sociali. Si pone quindi l'esigenza di far partecipare anche costoro a concorrere all'obiettivo comune di una finanza pubblica finalmente risanata.

Passando ad alcuni rilievi specifici, il relatore osserva, in relazione al comma 5 dell'articolo 1, che manca l'individuazione dello strumento giuridico con il quale il Governo è chiamato ad intervenire a modificazione dei parametri, peraltro anch'essi non precisati. Avanza inoltre delle perplessità sul comma 7 dello stesso articolo per il mancato computo delle anzianità ivi indicate, in presenza delle condizioni anagrafiche stabilite dalla disposizione. Ritiene altresì, in merito al comma 16, recante il divieto di applicazione dell'integrazione al minimo, che la norma non si conforma ad una delle principali finalità del disegno di legge, la separazione tra le forme di previdenza e di assistenza, in quanto, per effetto di essa, si può creare il presupposto per la corresponsione dell'assegno sociale. Va altresì considerato che, in dipendenza del meccanismo di aggiornamento del valore delle pensioni, si può riprodurre il fenomeno delle pensioni d'annata, alimentando così nuove sperequazioni tra le categorie di pensionati. La Commissione di merito dovrà verificare la congruità e sufficienza dei principi e criteri direttivi contenuti nelle deleghe legislative attribuite al Governo, come nel caso del comma 24 dello stesso articolo 1. Rileva poi l'opportunità di introdurre correttivi di ulteriore beneficio a favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti e per le donne. Conclude sostenendo che il superamento delle pensioni di anzianità, pur gravando in particolare su alcune fasce, fornisce ai lavoratori un quadro di maggiori certezze sui futuri trattamenti.

Dopo espressioni di apprezzamento per il relatore, formulate dal PRESIDENTE, interviene il senatore PERLINGIERI condividendo l'evincenza compiuta delle esigenze solidaristiche tra varie categorie e generazioni che sono al fondo della normativa. Concorda inoltre con i rilievi espressi dal relatore circa gli interventi di adeguamento, di cui all'articolo 1, comma 5, essendo necessario fornire ai cittadini un quadro di maggiori certezze. Insiste sulla necessità di procedere ad una più netta distinzione tra forme di previdenza e di assistenza, queste ultime da ancorare alla capacità contributiva. Il trattamento di fine servizio è da tutelare come retribuzione differita e, in base all'articolo 36 della Costituzione, occorre salvaguardare la reversibilità a favore del coniuge superstite. La solidarietà più volte sottolineata ed invocata va riportata nell'ambito familiare, e a questo proposito occorre rivedere anche la misura degli assegni familiari.

La senatrice BRICCARELLO richiama l'attenzione sul lavoro domestico e sull'esigenza di prevedere un trattamento adeguato per le casalinghe. Si sofferma altresì sull'articolo 3, comma 10, esprimendo dei dubbi sui termini di prescrizione ivi previsti e sulle misure di sanatoria per quanti si siano resi responsabili di evasione contributiva.

Il senatore SPERONI si associa alle considerazioni svolte dal senatore Perlingieri riguardo alla disciplina della reversibilità, che appare anomala anche sotto il profilo della tutela del risparmio. Aggiunge di non aver nulla in contrario alla corresponsione di una pensione alle casalinghe a fronte però di un'adeguata contribuzione. Rilevato il permanere di differenziazioni tra i dipendenti pubblici e quelli privati, denuncia le sperequazioni che derivano a seguito dell'introduzione di un tetto contributivo, che penalizza senza giustificato motivo alcune categorie.

Il presidente CORASANITI, riprendendo questi rilievi, nota come le relative norme sembrano contrastare con recenti tendenze legislative, rivolte a premiare il merito e la qualità delle prestazioni lavorative. È pertanto auspicabile un temperamento.

Il relatore DE MARTINO Guido assicura che farà proprie le osservazioni emerse nel corso del dibattito, riservandosi peraltro di verificare da un punto di vista tecnico-giuridico quelle rivolte ai termini di prescrizione ed alle misure di sanatoria, formulate dalla senatrice Briccarello. Raccomanda alla Commissione di voler quindi esprimere un parere favorevole con le osservazioni innanzi illustrate.

La proposta del relatore è, infine, accolta.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1600**Art. 8.**

All'emendamento 8.0.6, nel comma 1, primo rigo, sostituire la parola: «novanta» con l'altra: «centottanta».

8.0.6/1**IL RELATORE**

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Adeguamento alla normativa europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie, in conformità dei principi e criteri direttivi di cui ai commi seguenti, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di proprietà degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, del Regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1441, nonchè le altre norme legislative comunque rilevanti in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto agli altri stati membri, nonchè ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che il termine straniero deve intendersi, in materia, riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. Equiparazione altresì del domicilio e della residenza in altri Stati membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;

b) possibilità per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, compresi i cittadini italiani, di ottenere l'iscrizione presso albi e registri italiani e di esercitare le relative professioni aeronautiche facendo valere i titoli aeronautici, professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati membri dell'Unione europea che li hanno rilasciati;

c) modificazione dei requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia degli aeromobili, consentendo l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a persone fisiche o giuridiche, alle società ed alle associazioni residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. Possibilità di cancellazione dai registri degli aeromobili che si intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) facoltà per il Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 752 del codice della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non se siano proprietarie, trasferendo sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile gli obblighi che l'articolo 754, 758, primo comma, e 762 pongono a carico del proprietario;

e) possibilità di utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati in altro Stato membro dell'Unione europea per lavoro aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola;

f) facoltà di stipulare relativamente ad aeromobili immatricolati in Italia assicurazioni, valide ai fini della loro circolazione, anche con imprese autorizzate dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea;

g) trasposizione nel codice della navigazione della norma di cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, equiparando agli aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;

h) facoltà di effettuare la dichiarazione preventiva di costruzione di una aeromobile anche quando lo stesso venga costruito, anche parzialmente, all'estero, qualora si intenda sottoporlo al controllo tecnico da parte di enti ed a autorità italiane, con corrispondente obbligo per il funzionario che riceve la dichiarazione di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;

i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonchè attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e modificazione di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;

l) possibilità di produrre, in luogo di documenti, dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

Art. 19.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

*(Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire l'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina delle clausole abusive conformemente alla direttiva;
- b) definire le abusività di una clausola quando non è stata oggetto di specifica trattativa e determina un significativo squilibrio negli obblighi e diritti derivanti dal contratto;
- c) stabilire le condizioni per l'accertamento del carattere abusivo delle clausole;
- d) stabilire a carico del predisponente l'onere di provare che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa;
- e) prevedere la nullità della clausola abusiva e le condizioni alle quali si estende all'intero contratto;
- f) prevedere un elenco non tassativo di clausole, desumendolo dall'allegato alla direttiva, di cui si presume fino a prova contraria il carattere abusivo;
- g) legittimare anche in via alternativa enti competenti e associazioni di consumatori alla proposizione di una azione volta all'accertamento della abusività ed alla conseguente inibitoria dell'inserzione delle clausole, prevedendo un procedimento giudiziario che offra garanzia di speditezza».

19.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)

Dopo il capo XIV del titolo II del libro IV del codice civile è inserito il seguente:

CAPO XV**DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE**

Art. 1469-bis. - (Causole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si conside-

rano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto del professionista;

2) escludere o limitare le azioni e i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

4) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

5) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente, di importo manifestamente eccessivo;

6) riconoscere al solo professionista, e non anche la consumatore, la facoltà di recedere dal contratto, nonchè consentire al professionista che recede di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

7) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

8) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitarne la tacita proroga o rinnovazione;

9) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

10) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

11) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

12) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo

finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

13) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto;

14) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatarî o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

15) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

16) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

17) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

18) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore;

19) prevedere l'alienazione di un diritto e l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può in deroga ai numeri 7) e 10) del quarto comma:

1) recedere, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare le condizioni del contratto preavvisando entro un congruo termine il consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

Se il contratto ha ad oggetto la presentazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, qualora vi sia un giustificato motivo, in deroga ai numeri 11) e 12) del quarto comma, il tasso d'interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

I numeri 7), 10), 11) e 12) del quarto comma, non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonchè la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

I numeri 11) e 12) del quarto comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

Art. 1469-ter. - (Accertamento della vessatorietà delle clausole)

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene nè alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati dell'Unione europea o l'Unione europea.

Non sono vessatorie le clausole, o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 1469-quater. - (Forma e interpretazione)

La clausola proposta dal consumatore per iscritto deve essere sempre redatta in modo chiaro e comprensibile.

La clausola proposta al consumatore per iscritto si interpreta, nel dubbio, a favore del consumatore.

Art. 1469-quinquies. - (Nullità)

La clausola vessatoria inserita nel contratto tra il professionista ed il consumatore è inefficace.

Quando il contratto tra il professionista ed il consumatore presenta un legame stretto con il territorio di uno Stato dell'Unione europea, è inefficace la clausola contrattuale che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente Capo, anche nel caso di scelta della legge di uno Stato terzo quale legge applicabile.

Art. 1469-sexies. - (Azione inibitoria)

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o raccomandano condizioni generali di contratto e chiedere l'accertamento della vessatorietà delle clausole, in base alle norme del presente capo, e l'inibitoria del loro uso.

L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice decide con provvedimento di cui può essere ordinata la pubblicazione su uno o più giornali, di cui almeno uno a diffusione nazionale».

19.3

IL GOVERNO

All'emendamento 19.2, nel comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste dal successivo comma 10».

19.2/1

D'ALI, FIEROTTI

All'emendamento 19.2, sopprimere il comma 10.

19.2/2

D'ALI, FIEROTTI

All'emendamento 19.2, nel comma 10, sostituire il capoverso con i seguenti:

«1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la responsabilità di conoscere prima della conclusione del contratto;».

19.2/3

D'ALI, FIEROTTI

All'emendamento 19.2, sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

«Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono accertare d'ufficio ovvero accertano ad istanza del predisponente o di un'associazione di consumatori, la vessatorietà o non delle clausole contenute in condizioni generali di contratto predisposte da professionisti o da associazioni di professionisti.

Competente all'accertamento è la camera di commercio nella cui circoscrizione ha la sede legale od il domicilio il professionista o l'associazione di professionisti predisponenti.

L'iniziativa dell'accertamento è riconosciuta esclusivamente alle associazioni significativamente rappresentative degli interessi dei consumatori, avuto riguardo anche alla potenziale diffusione dei prodotti o dei servizi del professionista predisponente.

Nell'ambito del controllo la camera di commercio sente il predisponente e le parti interessate che ne facciano richiesta accertando, entro il

termine massimo di sessanta giorni, la non vessatorietà o la vessatorietà delle clausole esaminate, in questo caso può raccomandare la soppressione o la modifica delle clausole stesse.

Il predisponente, ovvero la camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura competente al controllo di cui sopra e le associazioni di consumatori in contraddittorio con il predisponente, possono chiedere l'accertamento giudiziale della vessatorietà o non di clausole inserite in condizioni generali di contratto. Il giudice, ove accerti la vessatorietà delle clausole, può, ad istanza di parte, disporre l'inibitoria del loro uso.

La legittimazione ad agire nei detti giudizi spetta esclusivamente alle associazioni di consumatori significativamente rappresentative degli interessi dei consumatori, avuto riguardo anche alla potenziale diffusione dei prodotti o dei servizi del professionista predisponente.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme relative alla disciplina dell'azione giudiziale di cui sopra. Tale disciplina dovrà essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una procedura che offra garanzie di speditezza e di cui sia assicurata la necessaria pubblicità per consentire a tutti i soggetti legittimati di intervenire;

b) prevedere che la pronuncia giudiziale definitiva di accertamento positivo o negativo della vessatorietà delle clausole oggetto di accertamento ha efficacia nei giudizi aventi ad oggetto o che comportino l'accertamento, anche in via incidentale, della vessatorietà o meno delle medesime clausole, anche nei confronti degli altri soggetti legittimati all'azione che non hanno partecipato al giudizio, nonché a favore o contro singoli consumatori che abbiano aderito alle stesse clausole stipulando un contratto con il predisponente».

19.2/4

D'ALI, FIEROTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, in contrasto con la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. In relazione al contratto di cui al comma 1, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al comma 1.

3. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

2) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

3) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

4) imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

5) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

6) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

7) stabilire una tacita proroga o rinnovazione del contratto subordinata alla comunicazione di una disdetta entro un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto;

8) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

9) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

10) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

11) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

12) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

13) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

14) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

15) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

16) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 6 e 8 del comma 3:

1) recedere, qualora vi sia un valido motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare, qualora sussista un valido motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un valido motivo in deroga ai numeri 9 e 10 del comma 3, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

6. I numeri 6), 8), 9) e 10) del comma 3 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alla fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonchè la compravendita di valuta estera di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. I numeri 9) e 10) del comma 3 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi ove previste dalla legge, a condizione che le modalità di variazioni e siano espressamente descritte.

7. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola, non attiene nè alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adequatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, o di regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti uno Stato membro della Comunità europea o la Comunità europea purchè, in questo ultimo caso, non siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente

predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

8. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

9. Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presente articolo sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro della Comunità europea.

10. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevede l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

11. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono convenire in giudizio, il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi della presente legge. L'inibitoria può essere concessa ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

12. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione di controllo delle clausole vessatorie. La Commissione è composta di undici membri:

a) un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio, che la presiede;

b) due magistrati;

c) due giuristi esperti in materia di diritto o di tecnica dei contratti;

d) tre rappresentanti dei consumatori;

e) tre rappresentanti dei professionisti.

I membri della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta; essi sono nominati dal Presidente

del Consiglio dei ministri, con proprio decreto. La Commissione è incaricata di ricercare le clausole che sono vessatorie ai sensi dei commi 1 e seguenti.

Sono legittimati a presentare istanza di controllo le associazioni rappresentative di consumatori, i professionisti interessati, i tribunali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La Commissione può attivarsi anche d'ufficio.

La Commissione raccomanda la soppressione o la modifica delle clausole a suo giudizio vessatorie, l'inserzione di menzioni che appaiono necessarie all'informazione del consumatore; una presentazione tale da rendere il contratto intellegibile ai consumatori. La Commissione individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali disposizioni di legge, qualora siano riprodotte in clausole contrattuali, che sono sottratte alla presente normativa. Le raccomandazioni sono pubblicate bimestralmente sulla seconda parte della *Gazzetta Ufficiale*. Qualora l'istanza provenga da un tribunale, la pubblicazione della raccomandazione non può intervenire che dopo la decisione nel merito.

La Commissione trasmette ogni anno i risultati della sua attività, con una relazione illustrativa e programmatica al Presidente del Consiglio dei ministri e propone le eventuali modifiche legislative o regolamentari ritenute auspicabili. Il regolamento di attuazione concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)

1. Dopo il capo XIV del titolo II del libro IV del codice civile, è inserito il seguente:

CAPO XV

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE

Art. 1469-bis. - *(Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)*

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto del professionista;

2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

6) imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto, nonchè consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

9) stabilire una tacita proroga o rinnovazione del contratto subordinata alla comunicazione di una disdetta entro un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto;

10) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

11) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

12) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

13) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

14) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

15) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

16) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

17) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

18) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

19) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

20) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

21) prevedere l'alienazione di un diritto e l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'art. 1355 del codice civile.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8 e 12 del comma 3:

1) recedere, qualora vi sia un valido motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare, qualora sussista un valido motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un valido motivo in deroga ai numeri 13 e 14 del comma 3, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

I numeri 8), 12), 13) e 14) del comma 3 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alla fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonchè la compravendita di valuta estera di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. I numeri 13) e 14) del comma 3 non si applicano alle clausole di indiciz-

zazione dei prezzi ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazioni e siano espressamente descritte.

Art. 1469-ter. - (Accertamento della vessatorietà delle clausole)

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola, non attiene nè alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti uno Stato membro della Comunità europea o la Comunità europea purchè, in questo ultimo caso, non siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 1469-quater. - (Forma e interpretazione)

Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Art. 1469-quinquies. - (Inefficacia)

Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presente articolo sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.

Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

- 1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- 2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- 3) prevede l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei

confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. È inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro della Comunità europea.

Art. 1469-sexies. - (Azione inibitoria)

Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono convenire in giudizio, il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi della presente legge. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

Art. 1469-septies. - (Commissione di controllo)

È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione di controllo delle clausole vessatorie. La Commissione è composta di undici membri:

- a) un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio, che la presiede;
- b) due magistrati;
- c) due giuristi esperti in materia di diritto o di tecnica dei contratti;
- d) tre rappresentanti dei consumatori;
- e) tre rappresentanti dei professionisti.

I membri della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta; essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto. La Commissione è incaricata di ricercare le clausole che sono vessatorie ai sensi dei commi 1 e seguenti.

Sono legittimati a presentare istanza di controllo le associazioni rappresentative di consumatori, i professionisti interessati, i tribunali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La Commissione può attivarsi anche d'ufficio.

La Commissione raccomanda la soppressione o la modifica delle clausole a suo giudizio vessatorie, l'inserzione di menzioni che appaiono necessarie all'informazione del consumatore; una presentazione tale da rendere il contratto intellegibile ai consumatori. La Commissione individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali disposizioni di legge, qualora siano riprodotte in clausole contrattuali, che sono sottratte alla presente normativa. Le raccomandazioni sono pubblicate bimestralmente sulla seconda parte della *Gazzetta Ufficiale*. Qualora

l'istanza provenga da un tribunale, la pubblicazione della raccomandazione non può intervenire che dopo la decisione nel merito.

La Commissione trasmette ogni anno i risultati della sua attività, con una relazione illustrativa e programmatica al Presidente del Consiglio dei ministri e propone le eventuali modifiche legislative o regolamentari ritenute auspicabili. Il regolamento di attuazione concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)

1. Dopo il capo XIV del titolo II del libro IV del codice civile, è inserito il seguente:

CAPO XV

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE

Art. 1469-bis. - *(Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)*

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

6) imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto, nonchè consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

17) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

20) prevedere l'alienazione di un diritto e l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'art. 1355 del codice civile.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8 e 11 del terzo comma:

1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12 e 13 del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alla fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonchè la compravendita di valuta estera di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazioni e siano espressamente descritte.

Art. 1469-ter. - (Accertamento della vessatorietà delle clausole)

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola, non attiene nè alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi conte-

nuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea purchè, in questo ultimo caso, non siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 1469-quater. - (Forma e interpretazione)

Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Art. 1469-quinquies. - (Inefficacia)

Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presente articolo sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.

Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevede l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.

È inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 1469-sexies. - (Azione inibitoria)

Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono

convenire in giudizio, il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi della presente legge.

L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

19.2 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Art. 44.

Sopprimere l'articolo.

44.2

MANIS, FIEROTTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie di cui all'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, può richiedere alla Commissione delle Comunità europee, alle competenti autorità degli Stati membri e al nucleo speciale di cui al comma 2 l'esecuzione di accertamenti e l'acquisizione di dati, documenti e notizie.

2. Il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, di cui al precedente comma, ed istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, ha il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria ed alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio delle Comunità europee e dello Stato italiano.

Il comando del Nucleo speciale della Guardia di finanza ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Per la struttura e per le altre misure organizzative necessarie al funzionamento del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, si provvede con provvedimenti del Comandante generale della Guardia di finanza adottati a norma della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici.

3. Per l'esecuzione dei compiti di cui al comma 2, nei confronti dei soggetti che pongono in essere operazioni influenti direttamente o indirettamente sul bilancio comunitario o su quello dello Stato italiano, gli

appartenenti al Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie ed agli altri reparti della Guardia di finanza, deputati all'esecuzione dei controlli procedono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle altre norme tributarie, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.

4. I dati, i documenti e le notizie acquisiti nell'esercizio delle suddette facoltà possono essere utilizzati anche ai fini fiscali dal personale del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione dei controlli. Quelli acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, possono essere utilizzati anche ai fini comunitari e fiscali, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in relazione alle norme che disciplinano il segreto.

5. Sono fatte salve tutte le competenze sulla prevenzione, il contrasto, la repressione delle frodi sul bilancio comunitario e in materia di mutua assistenza doganale, attualmente attribuite dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sia a livello centrale che periferico, al Corpo della Guardia di finanza o ad altri organismi ed enti.

6. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee e delle competenti autorità degli Stati membri, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie può disporre l'esecuzione, in ambito nazionale, di ispezioni, verifiche e ricerche e di ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la repressione delle violazioni di cui al comma 2, ad eccezione dei controlli preventivi sulle operazioni doganali previsti dalle norme vigenti, degli accertamenti di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1522/89 del 29 maggio 1989, quando investono le competenze tecnico-amministrative degli uffici centrali e periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nonché dei controlli contabili e cartolari a posteriori di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 4045/89 del 21 dicembre 1989 sui finanziamenti erogati dal FEOGA - sezione Garanzia affidati al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. I funzionari degli altri Stati membri possono partecipare ai controlli a condizione di reciprocità. Il Nucleo speciale può, altresì, richiedere l'esecuzione di accertamenti all'estero, il cui esito può essere utilizzato anche a fini fiscali. Le richieste oggetto del presente articolo sono rivolte al Ministro delle finanze ovvero al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per le materie di sua competenza.

7. Il Nucleo speciale, per il tramite del Ministro delle finanze, può richiedere alla Commissione delle Comunità europee e alle competenti autorità degli Stati membri l'acquisizione di notizie, dati e informazioni, con possibilità di utilizzarli anche ai fini fiscali.

8. In materia di tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture contabili presso i contribuenti, comunque riconducibili ad operazioni direttamente o indirettamente influenti sul bilancio comunitario o su quello dello Stato italiano, si applicano le norme previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di inos-

servanza dei relativi obblighi ovvero di rifiuto di esibizione o, comunque, di impedimento all'ispezione dei suddetti documenti e scritture contabili anche da parte del tenutario di essi, si applica per ogni violazione la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000, salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

9. Alle violazioni amministrative previste dal comma 8 si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le modificazioni previste dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

10. Ferma restando l'autonomia operativa del Nucleo speciale e degli altri comandi della Guardia di finanza delegati all'esecuzione delle attività di cui al presente articolo, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per coordinare l'attività delle articolazioni e degli altri organismi nazionali e comunitari, che operano istituzionalmente nel settore della repressione delle frodi di cui all'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142».

44.3

BEDONI, FONTANINI, SPERONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il nucleo operativo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 1995, nei limiti degli stanziamenti iscritti allo stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica Guardia di finanza, e dei contingenti previsti dagli organici, esercita l'attività di contrasto nel settore della repressione delle frodi comunitarie, avvalendosi dei poteri e delle competenze di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, senza pregiudizio delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altri organi dello Stato».

44.6

BEDONI, VILLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il nucleo operativo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie nei limiti degli stanziamenti iscritti allo stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica Guardia di finanza, e dei contingenti previsti dagli organici, opera per la prevenzione e la repressione delle frodi comunitarie, avvalendosi dei poteri e delle competenze di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite dalla normativa vigente ad altri organi dello Stato».

44.6 (Nuovo testo)

BEDONI, VILLONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente».

44.4

VILLONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che procede secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600»

44.5

VILLONE

All'emendamento 44.1, nel comma 1-bis, secondo rigo, dopo la parola: «richiesta», inserire le seguenti: «alle dipendenze funzionali dei competenti Dipartimenti del Ministero delle finanze e delle altre Amministrazioni dello Stato».

44.1/1

MAGLIOZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Nucleo speciale di cui al comma 1 opera esclusivamente in collaborazione con le Amministrazioni interessate e dietro loro specifica richiesta. Per un più efficace contrasto alle frodi in ambito doganale ad un corretto funzionamento del Mercato interno, il Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, articolo 6, lettera d), adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedimenti idonei al migliore impiego delle risorse disponibili per un rafforzamento degli esistenti Servizi antifrode doganali anche a livello di ufficio doganale».

44.1

MANIS, FIEROTTI

Art. 46.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al fine di migliorare la partecipazione dell'Italia alla formulazione della normativa comunitaria e per rendere più produttiva e rapida l'azione di recepimento della normativa stessa, è istituito, nell'ambito della Rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, un ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri alle dirette dipendenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

2. L'organico di tale ufficio è determinato con decreto interministeriale, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro degli affari esteri ed è composto, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da 12 unità, 5 delle quali possono anche essere persone estranee alla Pubblica amministrazione».

46.0.1

BEDONI, FONTANINI, SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al fine di migliorare la partecipazione dell'Italia alla formulazione della normativa comunitaria e per rendere più produttiva e rapida l'azione di recepimento della normativa stessa, è istituito, nell'ambito della Rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, un ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri alle dirette dipendenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

2. L'organico di tale ufficio è determinato con decreto interministeriale, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro degli affari esteri, utilizzando personale già in servizio.

46.0.1 (Nuovo testo)

BEDONI, FONTANINI, SPERONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

95^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il presidente GUARRA avverte che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Comunica altresì che è già stato acquisito il preventivo consenso del Presidente del Senato.

(R033 004, CO2^a, 0002^a)

La Commissione aderisce alla richiesta.

Interviene per rispondere alle quattro interrogazioni all'ordine del giorno il sottosegretario MARRA il quale rende nota la ricostruzione degli ultimi giorni di vita del compianto maresciallo dei Carabinieri Lombardo e per far ciò prende spunto dal rapporto scritto dal Capo di stato maggiore dell'Arma. Rammenta che in data 25 febbraio il maresciallo aveva presentato alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo querela per diffamazione in relazione a menzognere accuse rivoltegli attraverso il mezzo televisivo; che il giorno seguente effettuò indagini di polizia giudiziaria sul territorio; come pure che in data 1^a marzo il maresciallo aveva offerto ai vertici del ROS la disponibilità ad abbandonare l'incarico che colà svolgeva, al fine di evitare che la sua vicenda potesse nuocere alla credibilità del reparto. Il Sottosegretario prosegue nel suo dire sottolineando che i superiori gerarchici hanno dichiarato di non aver mai avuto notizia di condotte sospette relative al compianto maresciallo, e che anzi egli si era distinto per aver favorito l'apertura collaborativa del Badalamenti e, con riferimento alla querela di cui sopra, comunica che le autorità inquirenti stanno svol-

gendo i loro compiti e che gli accertamenti investigativi si stanno effettuando attraverso l'audizione di persone informate dei fatti e, tra l'altro, attraverso commissioni rogatorie delle quali si attende l'esito.

Il conclusione, il rappresentante del Governo nota che sarà opportuno acquisire per l'avvenire una maggiore consapevolezza della necessità di temperare le esigenze di informazione con quelle della riservatezza. In altre parole, occorrerà valutare i possibili effetti che sui singoli e sulla collettività possono produrre taluni atteggiamenti e talune condotte, temperando il diritto all'informazione e quello del rispetto della dignità umana.

Replica, per l'interrogazione 3-00514, il senatore LA LOGGIA: ringraziato il sottosegretario Marra per la risposta, ribadisce la massima solidarietà ai familiari del defunto e l'amarezza per l'attuale situazione giudiziaria, specie per la mancata attivazione della competente autorità inquirente nell'accertare le responsabilità.

Manifesta altresì stupore per l'assenza di iniziative nei confronti dei responsabili della trasmissione «Tempo reale» di RAI 3, sui quali ricade anche la responsabilità per non aver dato prontamente modo, nel corso della medesima trasmissione, al Comandante dell'Arma, che la richiedeva, di replicare alle pesanti affermazioni fatte in quell'occasione. Si dichiara dunque parzialmente soddisfatto per gli elementi forniti, ma auspica ulteriori approfondimenti da parte del Governo.

Il senatore DI MAIO, presentatore dell'interrogazione 3-00519, chiede di sapere se il Sottosegretario alla Giustizia abbia risposto anche a nome del dicastero degli Interni.

Il sottosegretario MARRA precisa che il Governo opera nella sua collegialità e che pertanto la risposta fornita coinvolge anche quel ministero.

Il senatore DI MAIO, replicando, esprime apprezzamento per la dettagliata ricostruzione offerta e sottolinea che la vicenda *de qua* non si connota per la sua atipicità; al contrario essa esprime un clima culturale purtroppo generalizzato. Si sofferma quindi sull'esigenza di sostenere tutte le persone, e non solo a Terrasini, che sono esposte sul fronte antimafia. Ritiene infine che la repressione della criminalità mafiosa debba manifestarsi soprattutto attraverso il sostegno di chi è impegnato contro la disonestà. In conclusione, si dichiara non completamente soddisfatto per la risposta ricevuta.

Il senatore SCALONE, ringraziato il rappresentante del Governo, dichiara però di non ravvisare risposta al quesito da lui posto con l'interrogazione 3-00547, se sia stato cioè aperto un procedimento penale nei confronti dei signori Leoluca Orlando, Manlio Mele e Michele Santoro, rispettivamente sindaci di Palermo e di Terrasini e conduttore della trasmissione «Tempo reale» di RAI 3.

Ricordato che il compianto maresciallo Antonio Lombardo era stato ingiustamente offeso nel corso della trasmissione televisiva dianzi menzionata e che quel fedele servitore dello Stato aveva sempre tenuto alto l'onore dell'Arma dei Carabinieri, afferma che le affermazioni - che

stigmatizza - della trasmissione sopra citata, hanno realizzato la fattispecie dell'istigazione al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale, in forza del quale quel delitto è punito con la reclusione da 5 a 12 anni. Ritiene quindi necessaria un'azione penale nei confronti dei sopra menzionati soggetti e si dichiara insoddisfatto per la risposta del Governo, che non ha fatto sapere se si intende effettuare un'ispezione ministeriale presso la competente procura di Palermo.

Il senatore RUSSO, replicando per l'interrogazione 3-00804, dà atto al Sottosegretario di aver fornito molti elementi di fatto e condivide l'osservazione del rappresentante del Governo nella parte in cui ha voluto astenersi dal fornire interpretazioni affrettate su episodi che sono ancora all'esame dell'autorità giudiziaria. Ritiene quindi doveroso attendere le conclusioni degli organi inquirenti; al contempo, reputa parimenti doveroso accertare, in via amministrativa, quando e con quali modalità il maresciallo abbia svolto le funzioni di responsabile della stazione di Terrasini e l'attività di *intelligence*.

SULLA COMPOSIZIONE E SUI LAVORI DEL COMITATO PER LA RIFORMA DEL CODICE PENALE
(A007 000, C02*, 0022*)

Il presidente GUARRA dà conto dei lavori del Comitato istituito dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre scorso con il compito di valutare le possibili iniziative legislative da varare in materia di diritto penale.

Dopo aver ricordato che nella seduta del 7 febbraio si era data notizia dell'avvenuta costituzione di esso, il Presidente rende noto che in data 14 febbraio il senatore Ellero è entrato a far parte del Comitato in quanto rappresentante del neo costituito Gruppo della Lega federalista italiana; che in data 21 febbraio 1995 la senatrice Siliquini ha sostituito il senatore Belloni, a suo tempo designato da parte del Gruppo del Centro cristiano democratico; che in data 23 marzo 1995 il senatore Palumbo ha sostituito il senatore Diana, a suo tempo designato da parte del Gruppo del Partito popolare italiano e che il senatore Gallo, subentrato in data 31 maggio 1995 al senatore Tripodi in rappresentanza del gruppo di Rifondazione comunista, ha successivamente cessato di farne parte, giacchè ha abbandonato quel Gruppo, che è quindi rappresentato dalla senatrice Salvato. Pertanto, fa presente che attualmente del Comitato fanno parte quali componenti effettivi i seguenti senatori: Contestabile, Ellero, Fabris Giovanni, Gualtieri, Lisi, Lubrano di Ricco, Marini, Palumbo, Riz, Russo, Salvato e Siliquini.

Comunica altresì di aver avuto notizia dal senatore Riz, Presidente del Comitato, che nella seduta del 19 luglio si è esaurita la discussione generale.

La seduta termina alle ore 17.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

91^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro**La seduta inizia alle ore 15,40***IN SEDE CONSULTIVA****(1953) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare**, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Introduce l'esame il presidente BERTONI, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 1953, che giunge al Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, dà attuazione a uno dei punti qualificanti del programma del Governo, e si propone l'obiettivo di contenere la spesa previdenziale nei prossimi anni e di stabilizzarne il rapporto con il prodotto interno lordo. I principi informatori del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, enucleati nei primi commi dell'articolo 1, consistono nella adozione del sistema contributivo per la definizione dei criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici; nella salvaguardia dei principi di flessibilizzazione dell'accesso ai trattamenti medesimi e nell'armonizzazione dei diversi regimi pensionistici riguardanti sia i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, sia i lavoratori autonomi. Assume inoltre un particolare rilievo la disciplina dettata in materia di previdenza complementare, che potenzia l'istituto dei fondi pensione, con la rimozione di precedenti vincoli di varia natura, prevedendo l'adesione facoltativa dei lavoratori a tali forme di previdenza e la possibilità di destinare al finanziamento di essa anche quote del trattamento di fine rapporto.

Per quanto riguarda la specifica competenza della Commissione difesa, va rilevato che il comma 22 dell'articolo 2 delega il Governo a emanare norme specifiche per alcune categorie di lavoratori, tra cui gli appartenenti alle Forze Armate, rispetto ai quali già l'articolo 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992 aveva disposto apposita deroga per quanto riguarda l'anzianità pensionabile. Per tali categorie di lavoratori la lettera a) del citato comma 22 prevede che i requisiti di accesso ai trattamenti

pensionistici siano definiti nel rispetto del principio di flessibilità affermato dalla normativa generale, secondo criteri che devono tenere conto delle peculiarità dei rispettivi settori di attività e comunque prevedendo l'applicazione del sistema contributivo. La lettera b) dello stesso comma 22 dispone che con le stesse norme che il Governo è delegato a emanare si provveda ad armonizzare ai principi generali ispiratori del provvedimento i trattamenti pensionistici di alcune categorie di lavoratori, tra i quali il personale delle Forze Armate, tenendo conto anche in questo caso della peculiarità dei rapporti di impiego e dei differenti limiti di età per il collocamento a riposo.

Si può affermare quindi che il nuovo assetto non produce immediati effetti sul personale delle Forze Armate, rispetto al quale assume comunque un particolare rilievo la disciplina dettata per il pubblico impiego nel suo complesso. Peraltro, occorre notare che il citato comma 22 dell'articolo 2 detta principi molto generali, suscettibili di dare luogo a un'ampia discrezionalità in sede di attuazione. È auspicabile quindi che agli schemi degli atti di attuazione della delega in questione possa applicarsi la disposizione recata dal comma 22 dell'articolo 3, nel quale si prevede l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi dei decreti legislativi per i quali è prevista una delega al Governo nel disegno di legge n. 1953.

Nel complesso, il Presidente rileva che il provvedimento in titolo costituisce una riforma strutturale di grande rilievo, sulla quale invita la Commissione a esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANZI ricorda che il gruppo di Rifondazione comunista ha espresso parere contrario sul complesso del provvedimento, contro il quale, alla Camera dei deputati, ha fatto ricorso all'ostruzionismo. Per quanto riguarda la materia di specifica competenza della Commissione, ritiene di doversi astenere dal voto.

Anche il senatore CASILLO ricorda preliminarmente che il gruppo di Alleanza nazionale non è favorevole ad un disegno di legge che ritiene lesivo dei diritti acquisiti e penalizzante nei confronti dei lavoratori autonomi e dipendenti. Annuncia quindi, anche a nome della sua parte politica, l'astensione sulla proposta di parere illustrata dal Presidente.

Il senatore DI BENEDETTO, nell'annunciare l'astensione del gruppo Forza Italia, osserva che, come spesso è accaduto anche in passato, i parlamentari si trovano costretti ad esprimere il loro avviso su provvedimenti di grande rilievo senza disporre non solo del tempo necessario per l'approfondimento, ma anche di strumenti conoscitivi idonei.

Il senatore PERUZZOTTI sottolinea l'esigenza di esprimere un parere che ritiene dovuto, non solo per le esigenze connesse ad uno spedito andamento dei lavori parlamentari, ma anche per dare una risposta in positivo alla sollecitudine e all'impegno dimostrati dal Governo sulla delicata materia pensionistica.

Il senatore LORETO, pur ritenendo comprensibili le obiezioni sollevate dal senatore Di Benedetto, ricorda che la materia previdenziale è oggetto, da molto tempo, di un ampio e approfondito dibattito e che sul disegno di legge all'esame si concentra non solo l'attesa di vasti settori di opinione pubblica, ma anche quella dei mercati finanziari, attenti a cogliere i passi in avanti compiuti nell'opera di risanamento della finanza dell'opera pubblica.

Il senatore RADICE richiama l'attenzione sul carattere della discussione odierna, limitata alle sole parti del provvedimento in discussione di competenza della Commissione e ritiene comunque necessario che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1953, il Senato non si limiti a recepire passivamente quanto già elaborato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore LORENZI conviene con il senatore Peruzzotti sulla necessità che la Commissione esprima il proprio avviso su una materia rilevante quale quella pensionistica.

Il senatore PETRICCA ritiene anche egli necessario che la Commissione si esprima su un provvedimento che investe questioni di grande rilevanza, sottolineando peraltro che le parti di competenza della Commissione, come ha sottolineato il Presidente, sono circoscritte. Si esprime comunque in senso favorevole sul provvedimento.

Dopo una precisazione del senatore DI BENEDETTO, relativa alle obiettive difficoltà di disporre tempestivamente, in questa occasione, della necessaria documentazione, prende la parola il sottosegretario per la difesa SANTORO, il quale si associa alle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Petricca.

Posta quindi ai voti, la proposta di esprimere parere favorevole è approvata a maggioranza dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

110ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali
Guiducci Bonanni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 luglio scorso e rinviata il 12 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti i pareri obbligatori sugli emendamenti (tutti già illustrati e pubblicati in allegato al resoconto del 5 luglio, ad eccezione dell'emendamento 7.1 che viene pubblicato in allegato al presente resoconto) e che pertanto si può procedere alle votazioni.

Previo parere favorevole del **RELATORE** e del sottosegretario **GUIDUCCI BONANNI**, senza discussione, con separate votazioni sono approvati l'emendamento 1.1, l'articolo 1 come modificato, nonché gli articoli 2, 3 e 4, cui non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 5.

Sull'emendamento 5.1, il **RELATORE** esprime parere contrario, dal momento che l'estensione alla biblioteca nazionale di Napoli del diritto a ricevere una copia di tutte le pubblicazioni edite sul territorio nazionale - estensione proposta dall'emendamento - si muove in senso diametralmente opposto allo spirito del provvedimento, volto a ridurre considerevolmente il numero delle copie che gli editori siano tenuti a trasmettere alle biblioteche. Inoltre, qualora esso fosse approvato, si porrebbe il problema di altre biblioteche nazionali.

Anche il sottosegretario GUIDUCCI BONANNI si esprime in senso contrario sull'emendamento, associandosi alle motivazioni del relatore.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MASULLO annuncia il proprio voto favorevole, dichiarando che - qualora l'emendamento non fosse approvato - egli ne trarrebbe le conseguenze in vista del voto finale sul provvedimento. Egli tiene a chiarire inoltre che, anche se fosse esteso alla biblioteca nazionale di Napoli il diritto a ricevere la copia del deposito legale, il numero delle copie che gli editori sarebbero tenuti a trasmettere sarebbe comunque di ruolo inferiore rispetto alla situazione attuale. Inserendo la biblioteca di Napoli nel circuito del deposito legale si riparebbe invece ad una grave ingiustizia che da troppo tempo penalizza gli studiosi meridionali.

La senatrice BUCCIARELLI preannuncia la propria astensione sull'emendamento, ricordando che il disegno di legge n.1611 nasce da un lungo lavoro di mediazione (svoltosi anche presso il Ministero), sui cui esiti hanno alla fine confluìto tutte le forze politiche, come è dimostrato dall'elevato numero di presentatori. Lo spirito della legge è quello, da un lato, di modificare le finalità sulle quali finora si è retto l'obbligo di deposito (non più la censura, bensì l'effettuazione di un servizio pubblico) e, dall'altro, di ridurre il numero di copie che gli editori siano tenuti a trasmettere alle biblioteche. In quest'ottica, l'emendamento 5.1 non è accoglibile, così come nel prosieguo dell'esame dell'articolato sarà opportuno eliminare l'obbligo di trasmettere i documenti di cui all'articolo 6, comma 2, alla biblioteca del Senato e mantenere il deposito solo su richiesta per quanto riguarda la biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Il senatore BISCARDI preannuncia il proprio voto favorevole, motivato dall'esigenza di assicurare un più agile accesso alla documentazione di rilievo nazionale agli studiosi di tutto il Meridione.

Il SOTTOSEGRETARIO, intervenendo per un chiarimento, fa presente che la previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3), già soddisfa - per lo meno in parte - le esigenze sottese all'emendamento 5.1. Tale disposizione prevede infatti che una copia di ogni documento sia trasmessa alla biblioteca della regione nella quale ha sede l'editore che lo ha pubblicato e, per quanto riguarda la regione Campania, tale deposito non potrà che essere fatto presso la biblioteca nazionale di Napoli. La trasmissione di una copia di tutte le pubblicazioni editate sul territorio nazionale alle biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze risponde invece ad una esigenza di tipo diverso, relativa allo svolgimento di un servizio a carattere nazionale.

Il senatore MASULLO si dichiara consapevole degli effetti della disposizione di cui al richiamato n.3), ma l'obiettivo dell'emendamento 5.1 è quello di facilitare l'accesso degli studiosi meridionali a tutte le pubblicazioni nazionali, senza essere costretti a richiederle di volta in volta in prestito a Roma o a Firenze.

Il senatore MERIGLIANO preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 5.1, dal momento che qualora il circuito del deposito legale venisse esteso a biblioteche diverse da quelle centrali, egli non potrebbe non proporre l'estensione anche ad altre biblioteche di grande rilievo, come ad esempio quella Marciana di Venezia.

Sulla portata dell'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3), si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice BUCCIARELLI (che ne ipotizza una riformulazione), i senatori PRESTI, BISCARDI e SCAGLIONE, il relatore SCAGLIOSO ed il presidente ZECCHINO.

L'emendamento 5.1 è infine posto ai voti e respinto.

È quindi approvato, previa dichiarazione di astensione dei senatori BISCARDI e MASULLO, l'articolo 5.

Si passa all'articolo 6.

Il RELATORE sottolinea l'opportunità dell'emendamento 6.1, da lui presentato e soppressivo del comma 2, recante una disciplina specifica per la biblioteca del Senato ritenendo ingiustificata una disparità di trattamento fra Senato e Camera dei deputati.

Anche il SOTTOSEGRETARIO esprime parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MERIGLIANO dichiara il proprio voto contrario, ricordando come - nella sua funzione di Presidente della Commissione per la biblioteca del Senato - egli abbia più volte avuto modo di apprezzare l'opportunità della specifica disciplina che il comma 2 dell'articolo 6 vuole fare salva.

La senatrice BUCCIARELLI preannuncia invece il proprio voto favorevole, in coerenza con quanto dichiarato a proposito dell'emendamento 5.1.

Il senatore BISCARDI preannuncia il proprio voto contrario.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 9,55.

Il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO dichiarano di modificare il parere precedentemente reso: il SOTTOSEGRETARIO conviene sull'esigenza di assicurare la massima completezza dell'informazione a favore delle biblioteche parlamentari e si rimette pertanto alla Commissione sull'emendamento; il RELATORE si rimette anch'egli alla Commissione.

L'emendamento 6.1 è infine posto ai voti e respinto.

È quindi approvato l'articolo 6.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore CARPI illustra sinteticamente l'emendamento 7.1, volto a ripristinare l'attuale sistema di trasmissione automatica di tutte le pubblicazioni a carattere tecnico e scientifico alla biblioteca del CNR, anziché assoggettarla all'obbligo di dover avanzare di volta in volta una specifica richiesta. La trasmissione su richiesta rappresenta infatti un gravoso intralcio burocratico all'acquisizione dei documenti, che mal si concilia con le esigenze di completezza dell'informazione proprie di una biblioteca come quella del CNR.

Sull'emendamento 7.1, il RELATORE si rimette alla Commissione.

Il SOTTOSEGRETARIO si dichiara invece contrario, dal momento che lo stesso direttore della biblioteca del CNR si era espresso a suo tempo in senso favorevole alla trasmissione su richiesta, e ciò al fine di non gravare la biblioteca di pubblicazioni di scarso interesse e di consentirle invece di acquisire solo i documenti considerati di maggiore rilievo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BISCARDI preannuncia un voto favorevole, aggiungendo anche la propria firma all'emendamento. La imposizione della richiesta rappresenta infatti, a suo avviso, solo un aggravio burocratico che rischia di nuocere alla completezza della documentazione.

Il senatore MERIGLIANO dichiara invece il proprio voto contrario, non ritenendo così gravosa la procedura di richiesta, che invece consente di selezionare il materiale veramente essenziale.

Il senatore CARPI annuncia il proprio voto favorevole, richiamando l'attenzione sul fatto che, se l'emendamento fosse respinto, si introdurrebbe un meccanismo del tutto nuovo per l'acquisizione dei documenti da parte delle biblioteche, che senz'altro non gioverebbe alla diffusione della cultura e della scienza.

L'emendamento 7.1, posto ai voti, è infine respinto, mentre viene approvato l'articolo 7.

Senza discussione, è poi approvato l'articolo 8, cui non erano stati presentati emendamenti.

Previo parere favorevole del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, sono inoltre accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 9.1 e 9.2, l'articolo 9 come modificato, gli emendamenti 10.1 e 10.2, nonché l'articolo 10 come modificato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, è altresì accolto l'emendamento 10.0.1.

L'emendamento 10.0.2, sul quale la Commissione bilancio - ricorda il Presidente - ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono poi posti separatamente ai voti ed approvati l'emendamento 11.1 e l'articolo 11 come modificato.

Si passa alla votazione finale del provvedimento.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore MASULLO, motivata da ragioni di coerenza con l'esito delle votazioni relative all'articolo 5, il disegno di legge è posto ai voti nel suo complesso ed approvato, previo conferimento del mandato al relatore Scaglioso di apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 10,15.

111^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BISCARDI

indi del Presidente

ZECCHINO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1633) MANIERI ed altri: Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CUFFARO, il quale ricorda che l'Istituto nacque nel 1936 come articolazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Dopo l'unità d'Italia, i Governi centrali che si erano succeduti alla guida del Paese non avevano infatti ancora recepito in alcun modo la normativa antisismica che era stata invece adottata sotto il dominio borbonico. Il grande terremoto di fine Ottocento palesò invece l'urgenza di apprestare adeguati meccanismi di monitoraggio e di controllo in un Paese a forte rischio sismico come l'Italia.

Fu comunque solo nel 1945, nell'ambito di quel particolare fervore legislativo che caratterizzò i primissimi anni del dopoguerra, che all'Istituto fu riconosciuta autonoma personalità giuridica, sia pure sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Da allora, numerosi interventi legislativi si sono susseguiti determinando purtroppo una situazione di scarsa chiarezza normativa. Nel 1975, tuttavia, la legge n. 70, sulla soppressione degli enti inutili, riconobbe espressamente il grande rilievo dell'Istituto, includendolo nell'elenco degli enti per i quali la legge prevedeva il proseguimento dell'attività.

In effetti, l'attività di gestione della rete sismica e di collegamento con la Protezione civile svolta dall'Istituto di geofisica rappresenta - a giudizio del relatore - un momento di primaria importanza per la sperimentazione e la ricerca italiana, indispensabile allo sviluppo di conoscenze essenziali per la salvaguardia della vita umana.

Il relatore si sofferma quindi sui principali settori di attività dell'Istituto: il monitoraggio in tempo reale della sismicità del territorio nazionale; la ricerca e la sismologia; la geodinamica.

All'evoluzione delle attività dell'Istituto non hanno corrisposto tuttavia - continua il relatore - una adeguata disciplina normativa e una corrispondente dotazione finanziaria. Anzi, l'ordito normativo vigente stride notevolmente con le conclamate esigenze di efficienza ed efficacia ponendosi, per alcuni versi, addirittura in contrasto con il dettato della legge n. 168 del 1989, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Tutto ciò impone un provvedimento di riordino, che razionalizzi la situazione esistente e ponga le basi per un ulteriore sviluppo. Il disegno di legge n. 1633 è, in questo senso, molto apprezzabile e può rappresentare un'ottima piattaforma di discussione.

Quanto all'articolato, il relatore dichiara di non condividere la definizione di «ente di ricerca a carattere non strumentale» con cui l'Istituto è individuato all'articolo 2, dal momento che si tratta di una definizione priva di chiari contenuti giuridici. Egli dichiara invece di condividere l'elencazione delle finalità dell'Istituto di cui all'articolo 3, anche se suggerisce la creazione di un comitato (presieduto dal Ministro dell'università o dal responsabile per la Protezione civile, ovvero da loro delegati) con il compito di coordinare le diverse attività al fine di evitare sovrapposizioni e sprechi. Egli condivide altresì la previsione, all'articolo 4, di un programma triennale di attività da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tale proposito egli fa presente che la programmazione deve comunque essere sostenuta da un impegno finanziario costante, di consistenza tale da non vanificarne la finalità. Sempre con riferimento all'articolo 4, egli conviene poi sulla opportunità di escludere vincoli di destinazione per le poste di bilancio, al fine di evitare eccessive rigidità. A tale riguardo, il relatore dà conto del parere reso dalla Commissione bilancio, che impone di fare riferimento al capitolo di bilancio che già attualmente funge da copertura dei trasferimenti da parte del bilancio dello Stato, con esclusione di ulteriori oneri. È senz'altro opportuno, prosegue il relatore, corrispondere alle condizioni poste dalla Commissione bilancio e in tal senso preannuncia la presentazione di emendamenti. Analogamente, occorrerà ottemperare alla condizione (sempre posta dalla Com-

missione bilancio) di individuare le norme sostanziali superate dalla nuova disciplina recata dal disegno di legge, al fine di una esplicita abrogazione.

Per quanto riguarda poi l'articolo 5, relativo agli organi di governo dell'Istituto, egli si dichiara disponibile a rinviare la normativa di dettaglio ad un regolamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 168 del 1989. Tuttavia, egli non conviene sulla previsione che, in sede di prima applicazione, i regolamenti siano adottati dal consiglio di amministrazione attualmente in carica, che a tal fine sarebbe prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio. Al contrario, sarebbe opportuno - a suo avviso - fissare con chiarezza un termine perentorio per il rinnovo degli organi di amministrazione. Considerazioni analoghe valgono peraltro per la nomina dei vertici dell'Istituto. Pur comprendendo le ragioni di continuità di gestione che hanno indotto i presentatori a prevedere che, in sede di prima applicazione, il presidente in carica alla data di entrata in vigore della legge venga confermato per un quadriennio alla presidenza dell'Istituto, egli non ritiene infatti in alcun modo opportuno prevedere reincarichi per via legislativa, e ciò a prescindere dal valore professionale e scientifico dell'attuale presidente.

Il relatore conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento che, con alcuni piccoli aggiustamenti, può senz'altro essere considerato una riforma estremamente importante.

Il ministro SALVINI ringrazia il relatore per l'ampia ed approfondita relazione svolta, confermando che la riforma è molto attesa dal settore. Si tratta, in sostanza, di ammodernare la disciplina legislativa di un comparto di particolare rilievo, che può a buon diritto essere considerato un «centro di eccellenza», avendo conseguito molteplici riconoscimenti sia a livello nazionale che, soprattutto, a livello internazionale.

Il presidente BISCARDI si associa alle considerazioni del relatore e del Ministro, sottolineando come la Commissione abbia posto il provvedimento all'ordine del giorno nonostante gli altri molteplici temi alla sua attenzione, proprio in considerazione dell'estrema rilevanza della proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1953) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione: in parte favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti, in parte contrario)

Il relatore MAFFINI fa presente innanzitutto che la competenza della Commissione investe i commi 31 e 37 dell'articolo 1.

Per quanto riguarda il comma 31, esso prevede che per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio abbia effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico prevista per le istituzioni scolastiche. Inoltre, esso chiarisce che i posti del personale che ha presentato domanda di pensionamento antici-

pato dopo il 28 settembre 1994 non sono disponibili per le operazioni di mobilità relative al prossimo anno scolastico.

A tale proposito egli ritiene in primo luogo indispensabile assicurare la contemporaneità tra la cessazione dal servizio e l'erogazione del relativo trattamento pensionistico, nonchè garantire a coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 la possibilità di revocare la domanda stessa, in considerazione del diverso trattamento sancito dalla presente legge di riforma rispetto alla disciplina previgente. Inoltre, egli giudica opportuno chiarire che le operazioni per le quali non sono disponibili i posti del personale che ha già presentato domanda di pensionamento sono quelle di «trasferimento e passaggio», anzichè quelle di «mobilità», come attualmente previsto dal comma 31. Infine, è essenziale - a giudizio del relatore - confermare l'applicazione al personale della scuola delle scansioni temporali per il pensionamento previste dall'articolo 13, comma 10, della legge n. 724 del 1994.

Per quanto riguarda il comma 37, esso prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi da 34 a 36 dell'articolo 1 parzialmente a carico dei fondi della Pubblica istruzione.

Il relatore propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sul comma 31 dell'articolo 1, a condizione che esso venga modificato nel senso indicato, e contrario sul comma 37.

Si apre il dibattito.

Con riferimento al comma 31, il presidente BISCARDI fa presente che, ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, la data di inizio dell'anno scolastico è stabilita in via generale per le diverse tipologie di scuole. Ritiene pertanto inutile, e per certi versi anche fuorviante, il riferimento, di cui al predetto comma 31, alla data di inizio «prevista per le singole istituzioni scolastiche», di cui andrebbe quindi chiesta la soppressione.

La senatrice ABRAMONTE si associa alle considerazioni del Presidente.

Interviene quindi la senatrice PAGANO, la quale ricorda che la contestualità tra inizio dell'anno scolastico, cessazione dal servizio ed erogazione del trattamento pensionistico è un obiettivo che il Parlamento persegue da tempo, per quanto riguarda il comparto del personale della scuola. Già a seguito dell'approvazione del provvedimento collegato alla scorsa manovra di bilancio (legge n. 724 del 1994) si era imposta l'esigenza di un chiarimento, successivamente intervenuto con una nota del Dipartimento per la funzione pubblica, diffusa con circolare dell'ispettorato pensioni del Ministero della pubblica istruzione. Tale nota precisava che il personale scolastico che avesse presentato domanda di pensionamento entro il 28 settembre 1994 sarebbe stato collocato a riposo il 1° settembre 1995, ma con uno scaglionamento nell'erogazione del trattamento pensionistico parametrata all'anzianità di servizio maturata alla predetta data del 28 settembre 1994.

Per coloro che hanno presentato domanda di pensionamento successivamente a detta data, è invece intervenuto il blocco del pensiona-

mento anticipato. Il disegno di legge in esame prevede ora, al comma 30 dell'articolo 1, che il medesimo personale, purchè in possesso di determinati requisiti può conseguire il trattamento anticipato dal 1° settembre 1995. Pare di intendere – prosegue la senatrice Pagano – che tale disposizione sia applicabile anche al personale del comparto scuola, ma permangono non pochi dubbi interpretativi che occorrerebbe chiarire in via definitiva.

Ella si dichiara pertanto favorevole alla proposta del relatore Maffini di condizionare il parere favorevole sul comma 31 all'introduzione delle modifiche illustrate e di esprimere parere contrario sul comma 37.

Il senatore MERIGLIANO suggerisce di inserire nel parere un'osservazione relativa all'esigenza di assicurare la medesima contestualità tra cessazione dal servizio ed erogazione del trattamento pensionistico anche al personale universitario.

Il senatore BERGONZI esprime un giudizio fortemente contrario sulla riforma pensionistica elaborata dal Governo Dini che, a giudizio del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, configura una vera e propria «controriforma». Egli condivide peraltro l'esigenza di far coincidere il trattamento pensionistico con l'atto della cessazione dal servizio per il personale scolastico.

La senatrice VEVANTE SCIOLETTI espone alcune considerazioni di carattere generale sulla riforma pensionistica in esame, che il Gruppo di Alleanza nazionale giudica assai negativamente anche per le modalità con le quali ne è stata imposta l'approvazione alla Camera dei deputati. Anche per quel che riguarda in particolare le parti di competenza della Commissione, il giudizio è altrettanto critico.

Il senatore MASULLO si associa alle considerazioni del senatore Merigliano in ordine all'opportunità di introdurre nel parere un riferimento alle esigenze dell'università.

Concluso il dibattito, replica il senatore MAFFINI, il quale si dichiara disponibile ad introdurre nello schema di parere da lui predisposto i suggerimenti avanzati nel corso della discussione.

Replica altresì il sottosegretario CORRADINI, il quale condivide pienamente l'obiettivo di rendere contestuale la cessazione dal servizio rispetto all'inizio dell'erogazione del trattamento pensionistico. Per quanto riguarda l'università, egli condivide l'opportunità di introdurre un'osservazione di analogo tenore, purchè si chiarisca che ciò debba avvenire a carico dei fondi dell'università stessa.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Maffini, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice VEVANTE SCIOLETTI con riferimento alla parte relativa al comma 31, di redigere un parere favorevole sul comma 31, subordinatamente all'introduzione delle modifiche concordate, e contrario sul comma 37.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori

(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori

(1746) CAMPUS e NISTICÒ: Nuove norme in materia di concorsi universitari

(1824) SERRA: Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(1842) BATTAGLIA e PEDRIZZI: Norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per i disegni di legge n. 821-1629-331 e 1656 il 1° giugno scorso, nella seduta antimeridiana del 14 giugno scorso per i disegni di legge nn. 1746 e 1824 e nella seduta del 4 luglio scorso per il disegno di legge n. 1842.

Il presidente ZECCHINO comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stato conferito al relatore Magris il mandato a predisporre un testo da sottoporre alla Commissione nella seduta prevista per martedì 25 luglio prossimo. Conseguentemente il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti a tale testo rimane fissato, in linea di massima, alle ore 14 del successivo 26 luglio.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge sul reclutamento dei professori universitari è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611

Art. 7.

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Deposito presso il CNR)» e, al comma 1, sopprimere le parole: «dalla stessa richiesta e».

7.1

CARPI

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

186^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARPI

indi del Vice Presidente

TURINI

*La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE REFERENTE**

(1667) Deputato RUBINO. *Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1621) CARPENEDO ed altri. *Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CARPI ricorda che la Commissione aveva deliberato di ascoltare in sede informale esperti e rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate all'attuazione delle norme che il disegno di legge in titolo intende adottare onde acquisire ulteriori elementi per la conoscenza delle esigenze espresse dal settore della piccola e media industria. Dopo l'audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media industria (CONFAPI), avvenuta la scorsa settimana, verranno ascoltati oggi, in sede informale i rappresentanti della Confindustria. Propone pertanto una sospensione della seduta.

Conviene unanime la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 9,05, viene ripresa alle ore 10,05).

Il presidente TURINI, tenuto conto dei concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvia alla seduta pomeridiana la trattazione delle altre questioni inserite all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

187^a Seduta (pomeridiana)Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1953) *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore, presidente CARPI, osserva che la Commissione, per quanto di competenza, è chiamata ad esprimere un parere sugli articoli 13 e 14 del disegno di legge in titolo che disciplinano la composizione e l'attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione avente lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione dei fondi stessi, onde consentire una gestione funzionale del sistema di previdenza complementare. Ravvisate, quindi, alcune fondamentali differenze fra il testo licenziato dalla Camera dei deputati e quello originario predisposto dal Governo, ribadisce le perplessità e le osservazioni che unanimemente la Commissione ha avuto occasione di formulare nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni; in quella sede vennero espresse vive preoccupazioni sulla gestione dei fondi pensione circa la possibilità di garantire con certezza ai lavoratori la corresponsione, al termine dell'attività lavorativa, di una pensione certa, commisurata ai contributi versati. Ulteriori perplessità destano i criteri di composizione della Commissione che, per quanto venga presentata come autorità amministrativa indipendente - al pari di Banca d'Italia, Consob e ISVAP, con le quali dovrebbe quindi coordinarsi - non offre garanzie di effettiva autonomia. Pertanto, pur esprimendo il proprio consenso per una regolamentazione adeguata dell'attività di gestione dei fondi pensione, peraltro sollecitata più volte nel corso della predetta indagine conoscitiva, ritiene che vadano apportate sensibili modifiche al testo, onde garantire una gestione rigorosa e trasparente del meccanismo di vigilanza, assicurando altresì che il nuovo sistema fornisca garanzie assolute per l'erogazione della rendita a vita, corrispondente ai contributi versati dai lavoratori.

Si apre il dibattito.

Il senatore TURINI ribadisce l'importanza di un sistema di vigilanza sui fondi pensione che assicuri ai lavoratori, al termine del periodo di contribuzione, la corresponsione di quello che a pieno titolo può essere considerato «salario differito». Al Parlamento spetta, quindi, la responsabilità di predisporre strumenti adeguati per tutelare il sistema previdenziale dei lavoratori tramite l'istituzione di una autorità che, in ma-

niera indiscussa, sia dotata di quei requisiti di autonomia e indipendenza che garantiscano certezze nella vigilanza dei fondi pensione.

Il senatore LOMBARDI CERRI esprime vive perplessità circa la composizione e il ruolo attribuito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in quanto teme che il sistema di previdenza complementare previsto dal disegno di legge di riforma del sistema pensionistico non offra concreti ed efficaci strumenti di garanzia e tutela dei lavoratori.

Il senatore CANGELOSI osserva che occorre temperare l'esigenza di istituire autorità indipendenti, che possano svolgere adeguatamente le funzioni di controllo sui fondi pensione, con quella di ridurre i rischi derivanti ai lavoratori dal mancato controllo del mercato finanziario.

Il senatore BECCARIA ritiene che le forme di previdenza complementare disciplinate nel disegno di legge in titolo non siano concorrenziali con quanto garantito dal sistema assicurativo privato.

Il relatore, presidente CARPI, propone che la Commissione esprima un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIAindi del Vice Presidente
MULAS*Interviene il ministro per il lavoro e la previdenza sociale TREU.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE**

(1953) *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*, approvato dalla Camera dei deputati

(31) **SPERONI**: *Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali*

(111) **MARCHETTI** ed altri: *Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere*

(151) **DANIELE GALDI** ed altri: *Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia*

(559) **FARDIN** ed altri: *Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*

(766) **MANFROI** ed altri: *Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo»*

(833) **CAMO** e **COSTA**: *Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo*

(1157) **SCRIVANI** e **DI BELLA**: *Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961*

(1205) **CUSIMANO**: *Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali*

(1253) **TRIPODI** ed altri: *Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio*

(1355) **SALVATO ed altri:** *Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero*

(1359) **FOLLONI ed altri:** *Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori*

(1374) **MANFROI e BASTIANETTO:** *Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi*

(1408) **MANFROI ed altri:** *Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo*

(1512) **NATALI:** *Norme previdenziali in materia agricola*

(1662) **SALVATO ed altri:** *Norme in tema di riordino del sistema previdenziale*
petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 luglio 1995.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Tapparo, nella seduta di ieri ha illustrato il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati sulla riforma del sistema previdenziale. Dichiarando quindi aperta la discussione generale, facendo presente che, in considerazione dei tempi assegnati alla Commissione dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per l'esame dei provvedimenti e dell'organizzazione dei lavori della Commissione adottata dall'Ufficio di Presidenza e resa nota nella seduta di ieri, è opportuno che ciascun iscritto a parlare si attenga di massima alla durata di venti minuti prevista dall'articolo 89 del Regolamento del Senato.

Interviene per primo il senatore CARNOVALI, che fa presente come il suo intervento sia finalizzato anche a chiarire quali sono le proposte emendative che il Gruppo della Lega Nord intende presentare al disegno di legge n. 1953. Si chiede quindi quanto sia utile la riforma previdenziale che il Parlamento sta approvando ai fini del risanamento della finanza pubblica: se tale è infatti l'obiettivo principale, gli interventi predisposti avrebbero dovuto essere più drastici. Il fine del risanamento appare, invece, ancora lontano e il disegno di legge mantiene situazioni fortemente inique, come per esempio la sperequazione di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato. Il disegno di legge, inoltre, non tiene in debito conto alcuni cambiamenti che nel frattempo si sono verificati, come, ad esempio, lo scioglimento dello SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati), e non risolve adeguatamente il problema delle pensioni di invalidità che rappresenta in gran parte la causa della crisi finanziaria del sistema stesso. Dai dati disponibili risulta infatti che tale tipo di pensioni è molto diffuso su tutto il territorio nazionale con percentuali dell'11 per cento in regioni come la Lombardia, dove peraltro si concentrano i lavori più usuranti, fino a punte del 46 per cento in altre regioni. Chiede quindi il motivo per cui il Governo non sia intervenuto con più decisione con l'intento di tagliare prestazioni di tipo assistenziale non sempre giustificate e salvaguardando meglio le posizioni di coloro che hanno giustamente pagato i contributi per ottenere una pensione; giudica inoltre ancora insufficiente l'aumento deliberato dalla Camera dei deputati relativamente agli

stanziamenti riservati ai lavoratori che svolgono attività usuranti. La situazione delle fabbriche del Nord risente pesantemente dei problemi di questi lavoratori e la scarsa attenzione loro riservata è anche il motivo per cui l'esito del *referendum* organizzato dai sindacati nelle fabbriche è stato, nelle regioni industriali, negativo. Una maggiore considerazione della tematica dei lavori usuranti guadagnerebbe sicuramente consenso sociale al disegno di legge nel suo complesso. Esprime quindi forti perplessità sulla norma introdotta dall'altro ramo del Parlamento relativamente alle dismissioni dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali, tema sul quale ritiene necessario un ampio confronto. Infine, osserva che la possibilità di presentare emendamenti è un esercizio importante di democrazia e che i tempi di esame del disegno di legge debbano sì essere ragionevolmente contenuti, ma non tanto da approvare in modo affrettato un provvedimento di così grande importanza, pur riconoscendo la necessità di operare all'interno del limite posto dalla chiusura estiva dei lavori parlamentari.

Interviene quindi la senatrice DANIELE GALDI, la quale ricorda come l'esigenza di una riforma globale del sistema pensionistico risalga già alla legge n. 88 del 1989, all'interno della quale si sono cominciate a mettere le basi giuridiche per una divisione della previdenza dall'assistenza. Gli ultimi anni, connotati da una grave crisi economica, hanno poi accelerato la necessità di procedere ad una riforma strutturale dell'intero sistema previdenziale a cui il Paese, ormai, non si può ulteriormente sottrarre. Sottolinea quindi come la consultazione svolta dal sindacato tra i lavoratori sia stato un evento di grande rilievo democratico e come il Parlamento debba tener conto delle indicazioni che da quella consultazione sono venute. A questo proposito, certamente, la riforma previdenziale proposta dall'attuale Governo è migliore, e certo più meritevole di sostegno, rispetto alle misure proposte a partire dal 1992 dal Governo Amato che si prefiggevano prevalentemente di operare tagli della spesa pubblica. Il disegno di legge in esame, invece, sceglie finalmente di modificare un punto fondamentale del sistema, passando da un calcolo delle pensioni di natura retributiva ad un calcolo di natura contributiva, facendo così venir meno i premi ingiustificati a carriere più economicamente gratificanti negli ultimi anni della vita lavorativa, a scapito di carriere piatte sul piano retributivo. Esprime poi un giudizio positivo sui sistemi di flessibilità che il provvedimento propone, a fronte della flessibilità delle professioni all'interno del mercato del lavoro. Riprendendo il proprio intervento dopo una interruzione del senatore CAPONI, la senatrice DANIELE GALDI dichiara di ritenere necessaria una approvazione rapida del provvedimento al fine anche di evitare un ulteriore blocco dei pensionamenti a danno di coloro che ne hanno già maturato il diritto dai tempi dei primi provvedimenti adottati dal Governo Amato. Il giudizio positivo sul testo licenziato dalla Camera dei deputati, tuttavia, non significa che non vi sia la necessità di apportarvi qualche modifica. A tale proposito appare necessario rivedere la norma sui contributi figurativi per la maternità: appare, infatti, profondamente ingiusto che, per ottenere i cinque mesi di contribuzione figurativa attinenti al congedo obbligatorio per maternità, la lavoratrice debba aver versato almeno cinque anni di contributi effettivi. Un'altra questione che il Parlamento deve risolvere, e che la Commissione lavoro

del Senato aveva risolto con l'approvazione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 131, 562 e 1838, è quella delle pensioni integrate al minimo rispetto alle quali è necessario trovare un accordo sui parametri per commisurare l'integrazione; anche in questo caso, infatti, si tratta di ristabilire un diritto ingiustamente negato con il decreto legislativo n. 503 del 1992.

Il senatore ALO' sottolinea come le ragioni della riforma del sistema previdenziale siano da rintracciare sicuramente nelle esigenze di equilibrio finanziario complessivo e si dichiara certo del fatto che una riforma del sistema previdenziale debba essere operata. Rispetto al risanamento dei conti pubblici, tuttavia, è necessario chiedersi quali siano i risparmi che il disegno di legge, presentato dal Governo e approvato dalla Camera dei deputati, produce nel prossimo decennio: se sono attendibili le cifre diffuse su questo punto, il risparmio prodotto appare abbastanza modesto rispetto al debito pubblico accumulato. È quindi necessario un attento esame dell'operazione posta in essere con il disegno di legge n. 1953, rispetto anche ai tentativi di riforma operati dal Governo Amato e da quelli successivi. E se la riforma proposta allora aveva dei profili di inaccettabilità, in quanto tendente ad una mera riduzione del valore medio della pensione, non maggiormente condivisibile appare la filosofia di questo provvedimento che si fonda tutto sul concetto attuariale di speranza di vita e si propone di restringere fortemente l'erogazione di prestazioni previdenziali. Vi saranno infatti soggetti che saranno del tutto esclusi dalla possibilità di godere di prestazioni previdenziali in quanto non avranno mai la possibilità di fare il loro ingresso nel mondo del lavoro e, dall'altro lato, non meglio sembrano tutelati i diritti di chi svolge attività usuranti o è entrato nel mondo del lavoro in giovanissima età. Inoltre, non sembra minimamente emergere nel Governo la volontà di intervenire sugli sprechi del denaro pubblico, mentre lo Stato ha di fatto rinunciato ad una concreta lotta alla criminalità e all'evasione contributiva. Con queste premesse, si intende stringere il dibattito su un provvedimento tanto complesso in tempi brevissimi con il ricatto che, se esso non verrà approvato, si verificheranno reazioni catastrofiche per l'Italia sui mercati finanziari. Ribadisce pertanto che del provvedimento è inaccettabile la filosofia ad esso sottostante, ma ciò non significa negare che un problema di riforma del sistema si ponga. Preannuncia quindi la presentazione da parte di Rifondazione comunista di emendamenti migliorativi su alcune questioni irrinunciabili, come ad esempio quella relativa all'indicizzazione delle pensioni. Il numero degli emendamenti, in ogni caso, sarà ragionevole e tale da non fornire alibi per una eventuale mancata approvazione del provvedimento, o per l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Prende quindi la parola il senatore NAPOLI, il quale riconosce come vi siano ragioni di ordine generale, legate per esempio allo sviluppo demografico del paese, che rendono necessaria una riforma del sistema previdenziale, ragioni peraltro invocate anche dal Governo precedente. Ricordato quindi che il disegno di legge n. 1953 è stato in gran parte elaborato dal Governo e dalle parti sociali, ritiene tuttavia che il Parlamento debba poter esprimere il proprio avviso in maniera com-

piuta, nonostante i tempi che ad esso sono stati concessi. Il testo, peraltro, contiene un numero notevole di deleghe al Governo che la Camera dei deputati e il Senato dovranno seguire con grande attenzione. Pone quindi al Ministro una serie di interrogativi, chiedendo in primo luogo quali garanzie siano state studiate per il lavoratore che vede cambiato profondamente il sistema di calcolo della propria pensione, sistema che da retributivo diventa contributivo. Chiede poi chiarimenti sulle norme contenute nell'articolo 1, comma 5, e nell'articolo 3, comma 12, relativamente alla cosiddetta clausola di salvaguardia, introdotta dalla Camera dei deputati, in caso di disavanzi settoriali del sistema previdenziale. Non è infatti chiaro che cosa saranno tenuti a fare gli enti gestori quando queste situazioni concretamente si verificheranno. Si sofferma quindi sulla questione dei lavori usuranti invitando ad un'attenta riflessione sull'esigenza di non allargare in modo eccessivo e inopinato i settori che in questa categoria possono rientrare, se si vuole effettivamente garantire coloro che davvero lavorano in settori a forte rischio per la propria salute. Ritiene anche che il disegno di legge non intervenga in modo sufficientemente deciso nella divisione del settore previdenziale da quello assistenziale, questione quest'ultima di cui si parla ormai da tempo, ma la cui equa soluzione non si riesce ancora ad intravedere. A tal proposito ricorda come la legge n. 222 del 1984, relativa alle pensioni di invalidità da lavoro, abbia comportato risparmi tali da consigliare la sua estensione anche alle pensioni di invalidità civile. Chiesto quindi al Ministro come mai nel disegno di legge non vi sia alcuna traccia circa gli effetti finanziari prodotti dalle sentenze della Corte costituzionale sulle integrazioni al minimo, esprime dubbi, in ordine alla dismissione degli immobili degli enti previdenziali, sulla possibilità di immaginare che tale operazione possa avvenire nel limite dei novanta giorni, così come previsto e si chiede se siano stati valutati con attenzione i problemi a cui tale dismissione darebbe luogo. Preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo di questa disposizione e fa presente che il suo Gruppo presenterà pochi altri emendamenti - tra i quali quelli per l'istituzione di un fondo pensionistico a favore delle casalinghe e l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per gli incidenti domestici - il cui fine è di dare al disegno di legge la connotazione di un provvedimento operante in uno Stato sociale avanzato.

Interviene quindi il senatore CAPONI, il quale, scusandosi con la senatrice Daniele Galdi per averla interrotta durante il suo intervento, fa presente che non può reprimere un istintivo moto di indignazione quando sente riferirsi al disegno di legge governativo come ad un provvedimento di equità sociale. Si tratta al contrario di misure concepite su una serie di inganni e bugie sia da parte del Governo precedente, che di quello attuale. La bugia più grossa è che il sistema previdenziale pubblico si avvierebbe, senza interventi correttivi, ad un crollo; dalla proiezione di dati INPS risulta infatti che, mantenendo il sistema attuale, l'aliquota di equilibrio, ovvero la percentuale del monte salari destinata a coprire la spesa previdenziale, decrescerà nel 2030 soltanto di due punti rispetto al 49 per cento di oggi. Soltanto per i lavoratori autonomi si sarebbe assistito ad una crescita vertiginosa, quasi un raddoppio, di tale aliquota, per cui il Ministro dovrebbe chiarire perchè non si è regolata la questione esclusivamente nell'ambito del lavoro autonomo, senza

addossare oneri aggiuntivi ed impropri sui lavoratori dipendenti. Un'altra affermazione ingannevole concerne il supposto dilagare della spesa previdenziale, quando invece, sempre dai dati INPS, è possibile accertare che nel 2010 l'incidenza di tale spesa sul PIL aumenterà soltanto di mezzo punto percentuale, e se è vero che in Europa l'Italia è il paese che più spende per le pensioni, è anche vero che è all'ultimo posto per la spesa sociale complessiva. Inoltre, l'aumento del numero dei pensionati e la diminuzione dei lavoratori attivi è un dato incontrovertibile anagraficamente, ma di certo non politicamente ed economicamente poichè il progresso tecnico consente oggi di produrre una ricchezza incommensurabilmente maggiore, con un numero di occupati inferiore, rispetto ad un passato anche recente. Non è dunque la mancanza di ricchezza, ma la sua ripartizione, il vero problema. È politicamente onesto chiedere pertanto che una parte del valore aggiunto che si forma nelle imprese grazie al lavoro e all'impegno dei salariati ritorni loro, o meglio non venga loro sottratto, sotto forma previdenziale. La politica del Governo è al contrario quella del mantenimento dei privilegi per i ricchi, e mentre si consente all'evasione fiscale di sottrarre quote ingenti di ricchezza nazionale al bilancio pubblico, si interviene a togliere ai lavoratori la giusta ricompensa dei loro sacrifici. Che a ragionamenti siffatti si dimostri sorda la Destra è comprensibile, lo è molto meno che a farlo sia la Sinistra che rischia in tal modo un vero e proprio smottamento del proprio blocco sociale. In realtà la situazione politica odierna è davvero anomala, poichè un Governo di destra che pratica una politica di destra è retto da una maggioranza di sinistra. È davvero singolare che la patrimoniale, introdotta in Francia senza colpo ferire dal conservatore Chirac, in Italia venga considerata una eresia eversiva, ed è uno scandalo, quando tante pensioni non superano il milione di lire mensili, dover registrare l'ottusità politica di voler negare simili evidenze. La sua parte, conclude l'oratore, rifuggirà da atteggiamenti ostruzionistici qualora il Governo, tutte le altre forze politiche e in particolare i Gruppi della Sinistra dimostreranno la volontà di prendere in considerazione le proposte di modifica che Rifondazione comunista presenterà in numero limitato e riguardanti alcuni punti prioritari come la clausola di salvaguardia, il tetto di 135 milioni, l'obbligo di alienazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, la maternità, le integrazioni al minimo, il lavoro delle casalinghe e i lavori usuranti.

(1149) DE LUCA: *Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*

(Esame e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 1953, 31, 111, 151, 559, 766, 833, 1157, 1205, 1253, 1355, 1359, 1374, 1408, 1512 e 1662 e con le petizioni ad essi attinenti)

Il PRESIDENTE, soffermatosi brevemente sul contenuto di esso, propone di proseguire l'esame del provvedimento in titolo congiuntamente ai disegni di legge in materia di riforma del sistema pensionistico data l'analogia del contenuto.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

La seduta inizia alle ore 16,40.

Intervengono il Presidente della RAI, dott.ssa Letizia Brichetto Moratti, il Direttore Generale, prof. Raffaele Minicucci, il componente il Consiglio di amministrazione della RAI ing. Mauro Miccio, il vice-direttore generale, dott. Aldo Materia, il vice-direttore coordinamento palinsesti, dott. Giancarlo Leone.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60*, 0036*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che del punto all'ordine del giorno che concerne una audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI
(R047 000, B60*, 0007*)

La Presidente del Consiglio d'amministrazione della RAI, dottoressa Letizia BRICHETTO MORATTI, svolge una relazione introduttiva. Intervengono quindi, ponendo quesiti, i senatori Massimo SCAGLIONE, Michele FIEROTTI, il Presidente Marco TARADASH, il deputato Rosy BINDI, i senatori Giorgio CAVITELLI, Stefano PASSIGLI, Cesare DUJANY, Antonio FALOMI ed i deputati Mario LANDOLFI e Simonetta FAVERIO.

Ad essi replicano, con ripetuti interventi, la Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI, dottoressa Letizia BRICHETTO MORATTI, il Direttore Generale, prof. Raffaele MINICUCCI e, limitatamente ad alcuni profili tecnici di determinate questioni, il Vice Direttore Coordinamento Palinsesti, dottor Giancarlo LEONE. Interviene quindi il consigliere della RAI dottor Mauro MICCIO.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60*, 0018*)

Il Presidente Marco TARADASH informa che il Presidente della Camera dei Deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Antonio Marano, in sostituzione del collega Giuseppe Giacobazzo, dimissionario, e che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Michele Lauria, in sostituzione del senatore Gilberto Cornegna, parimenti dimissionario.

Informa altresì che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi è convocato per martedì 25 luglio prossimo, alle ore 15.

(R029 000, B60*, 0010*)

La seduta termina alle ore 19,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRUTTI

e del Vice Presidente

BOSO

La seduta inizia alle ore 15,15.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI
(R047 000, B65ª, 0020ª)

Il Comitato ascolta il Direttore del SISMI, generale Siracusa, che, su invito del Presidente, riferisce sul traffico dei rifiuti radioattivi, sul fondamentalismo islamico anche in connessione con il fenomeno della immigrazione clandestina e su taluni fatti connessi alle indagini condotte sull'incidente di Ustica.

I deputati Neri e Soda, i senatori Boso e Marchetti e il presidente Brutti pongono quesiti su argomenti specifici ai quali replica il generale Siracusa.

SUI LAVORI DEL COMITATO
(A007 000, B65ª, 0012ª)

Il Presidente dichiara che è sua intenzione riferire al Comitato sulla vicenda della illegittima formazione dei fascicoli da parte del SISDE su esponenti e movimenti politici.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Boso e Marchetti e i deputati Soda e Neri, il Comitato decide di tornare a riunirsi martedì 25 luglio 1995, alle ore 14, per ascoltare la relazione del Presidente.

La seduta termina alle ore 18.

SOTTOCOMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11ª Commissione:

(1953) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, approvato dalla Camera dei deputati, parere favorevole.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Coviello, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11ª Commissione:

(1953) : Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Venerdì 21 luglio 1995, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1953) (Approvato dalla Camera dei deputati).*
- **SPERONI.** - Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali (31).
- **MARCHETTI** ed altri. - Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere (111).
- **DANIELE GALDI** ed altri. - Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia (151).
- **FARDIN** ed altri. - Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (559).
- **MANFROI** ed altri. - Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo» (766).
- **CAMO** e **COSTA.** - Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo (833).
- **DE LUCA.** - Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (1149).

- SCRIVANI e DI BELLA. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961 (1157).
 - CUSIMANO. - Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali (1205).
 - TRIPODI ed altri. - Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio (1253).
 - SALVATO ed altri. - Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero (1355).
 - FOLLONI ed altri. - Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori (1359).
 - MANFROI e BASTIANETTO. - Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (1374).
 - MANFROI ed altri. - Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo (1408).
 - NATALI. - Norme previdenziali in materia agricola (1512).
 - SALVATO ed altri. - Norme in tema di riordino del sistema previdenziale (1662).
 - e delle petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti.
-

